


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 giugno 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 15.

Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di
cessazione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 16.

Modifiche alla L.R. 21 novembre 1974, n. 70 e successive
modificazioni ed integrazioni in materia di mostre e fiere.
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1996, n. 11.
Proroga dell'efficacia per l'anno 1997 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 18.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana (I.R.PE.T.) Bilancio di previsione per l'esercizio finan-
ziario 1997. Approvazione Pag. 5

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1997, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienn-
nale della Regione. (Legge finanziaria 1997) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1997, n. 9.

Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 e bilancio
pluriennale per gli anni 1997-1999 Pag. 5

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 6.

Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento
e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi
finanziari sul bilancio della Regione Pag. 6

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 7.

Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante
guida alpina in Valle d'Aosta Pag. 18

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1997, n. 6.

Disposizioni per la determinazione del contributo per le con-
cessioni in sanatoria Pag. 23

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1997, n. 7.

Requisiti per l'accesso agli impieghi regionali a tempo deter-
minato del personale di Lombardia Risorse S.p.a. Pag. 24

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 7.

Norme sulla partecipazione all'esercizio delle funzioni di com-
petenza del Consiglio regionale e sul referendum consultivo.
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 8.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della pro-
roga degli organi amministrativi Pag. 27

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1997, n. 9.

Interventi urgenti in agricoltura Pag. 29

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 14.

Modifica dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere). Pag. 30

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 15.

Interventi per l'ammodernamento della Funivia Stresa-Mottarone Pag. 30

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1997, n. 16.

Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1998 Pag. 30

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 13 agosto 1996, n. 62, recante: «Sottoscrizine del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (disciplina delle attività fieristiche)». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 21 agosto 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 4 del 25 gennaio 1997) Pag. 31

Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 4 settembre 1996, n. 73, recante: «Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 37 dell'11 settembre 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 8 del 22 febbraio 1997) Pag. 31

Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 2 gennaio 1997, n. 1, recante: «Istituzione e funzionamento del "Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione"». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 1 dell'8 gennaio 1997 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 20 del 17 maggio 1997) Pag. 31

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 15.

Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 14 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana, nel quadro degli interventi volti alla tutela e allo sviluppo dell'ambiente rurale, promuove azioni per salvaguardare, ripristinare, valorizzare e divulgare i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale in generale, di particolare interesse storico, etnografico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa.

2. In particolare rientrano tra tali processi ed attività quelli di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, di allevamento, e tutte le attività e i servizi connessi e complementari all'agricoltura, nonché le strutture ad essi collegate.

Art. 2.

Compiti della Regione

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione:

a) istituisce l'elenco regionale dei processi produttivi, delle attività rurali e delle strutture ad essi collegate a rischio di cessazione e scomparsa, di cui all'art. 5;

b) predispose un programma di interventi ed aiuti per le attività di cui al punto a) secondo quanto previsto all'art. 6;

c) provvede alla diffusione e alla divulgazione didattica anche mediante apposite pubblicazioni.

2. Nell'ambito del piano della formazione professionale di cui alla L.R. 31 agosto 1994 n. 70, la Regione può sostenere apposite iniziative volte all'organizzazione di corsi formativi finalizzati alle attività di cui alla presente legge.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi e gli aiuti di cui all'art. 2, primo comma, lettera b) sono rivolti in particolare:

a) al ripristino ed al mantenimento delle strutture e attrezzature utilizzate;

b) al sostegno dei redditi degli addetti;

c) alla promozione e valorizzazione delle produzioni ottenute;

Art. 4.

Censimento e catalogazione

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la proposta di deliberazione contenente i criteri e gli indirizzi tecnici per l'effettuazione del censimento e della catalogazione delle attività, dei processi e delle strutture di cui alla presente legge. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione entro i successivi quarantacinque giorni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'atto di cui al primo comma e sulla base dei criteri e degli indirizzi tecnici ivi contenuti, le Province e, per i territori montani, le Comunità

montane, su segnalazione dei Comuni, provvedono ad un primo censimento e catalogazione e trasmettono i dati relativi alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale nei successivi trenta giorni istituisce l'elenco di cui all'art. 5.

4. Successivamente al primo censimento e catalogazione, le Province e le Comunità montane, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei Comuni, possono aggiornare in ogni tempo i dati e gli elementi da inserire nell'elenco regionale.

Art. 5.

Elenco regionale

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale in cui vengono registrati e catalogati processi produttivi e le attività dell'agricoltura e dell'ambiente rurale di particolare interesse storico, etnografico e culturale minacciati dal rischio di cessazione o scomparsa, nonché le strutture ad essi collegate.

2. L'elenco è formato sulla base delle risultanze e dei dati che emergono dal censimento e dalla catalogazione di cui all'art. 4.

3. L'iscrizione nell'elenco è disposta con atto della Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza dei dati da iscrivere ai criteri e agli indirizzi tecnici di cui all'art. 4 e alle finalità della presente legge.

4. La Giunta regionale dà comunicazione all'interessato dell'avvenuto inserimento del processo produttivo, dell'attività e della struttura nell'elenco regionale.

Art. 6.

Programma annuale di interventi ed aiuti

1. Entro il primo trimestre di ogni anno il Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentarsi entro il 31 gennaio, approva il programma annuale di interventi e di aiuti relativo ai processi produttivi, alle attività rurali ed alle strutture collegate, inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 5.

2. Nel programma sono contenute le tipologie di intervento da perseguire nell'anno di riferimento, fra quelle di cui all'art. 3.

3. Il programma annuale stabilisce altresì i criteri, le entità e le modalità di erogazione degli aiuti in relazione ad ogni singola tipologia.

4. La concessione degli aiuti può essere subordinata alla stipula di apposita convenzione tra l'interessato e la Giunta regionale che definisca specifici obblighi, impegni e modalità in ordine all'esercizio dell'attività tutelata.

5. Il primo programma annuale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dalla costituzione dell'elenco regionale di cui all'art. 5.

Art. 7.

Presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande per accedere agli aiuti previsti dal programma di cui all'art. 6 sono presentate alla Regione secondo le modalità e nei tempi previsti da apposito bando da pubblicarsi sul BURT.

Art. 8.

Competenze professionali specifiche

1. Al fine di elaborare i criteri e gli indirizzi tecnici necessari al censimento ed alla catalogazione delle attività, dei processi e delle strutture di cui alla presente legge, la Giunta regionale può avvalersi di specifiche competenze professionali rinvenibili presso le Università toscane, Istituti di ricerca, Enti ed Aziende regionali operanti nella materia.

2. L'attività dei soggetti di cui al primo comma può riguardare anche:

a) le iniziative di divulgazione e lo svolgimento di attività didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. c);

b) la selezione delle domande di finanziamento presentate ai sensi dell'art. 7;

c) la normativa tecnica di deroga relativa alle condizioni strutturali ed igienico-sanitarie di cui all'art. 9.

Art. 9.

Deroghe

1. Il Consiglio regionale, successivamente alla prima istituzione dell'elenco regionale di cui all'art. 5, approva la disciplina specifica, comprendente, altresì, le modalità per il controllo, in ordine alle deroghe alla normativa regionale relativa alle condizioni strutturali ed igienico-sanitarie, riferite esclusivamente alle attività ed ai processi considerati e in quanto strettamente necessarie a rendere possibile lo svolgimento delle attività e dei processi tutelati dalla presente legge.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 marzo 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 Gennaio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 febbraio 1997.

97R0314

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 16.

Modifiche alla L.R. 21 novembre 1974, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di mostre e fiere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 14 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della L.R. 21 novembre 1974 n. 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Soggetti organizzatori*). — Sono ammessi all'organizzazione delle manifestazioni fieristiche ricadenti nell'ambito della presente disciplina gli enti, le associazioni, le società di persone e di capitali».

Art. 2.

1. La lettera *b*), primo comma dell'art. 9 della L.R. 21 novembre 1974 n. 70 è sostituita dalla seguente:

«*b*) nell'esercizio di attività di vigilanza, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, verifica la rispondenza tra la denominazione della manifestazione e le modalità di effettivo svolgimento».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 11-bis della L.R. 70/1974 è sostituito dal seguente:

«Limitatamente alle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e regionali di cui all'art. 1, l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta della Regione. Il nulla osta è rilasciato dal dirigente competente ai sensi dell'art. 11 della L.R. 81/1994».

2. Il comma 2 dell'art. 11-bis della L.R. 70/1974 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio Regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni comunali e del nulla osta regionale, nonché, ai fini della predisposizione del calendario regionale e della formulazione del calendario ufficiale, i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli operatori interessati all'organizzazione. Con il medesimo atto sono stabiliti inoltre le modalità ed i termini entro i quali i Comuni trasmettono alla Regione le autorizzazioni rilasciate e gli atti relativi alle manifestazioni fieristiche non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 10, primo comma, della presente legge».

3. Al comma 4 dell'art. 11-bis le parole «enti organizzatori» sono sostituite da «soggetti organizzatori».

Art. 4.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 70/1974:

- a) articolo 3;
- b) articolo 4;
- c) articolo 5;
- d) primo comma lettera c) dell'art. 9;
- e) secondo e terzo comma dell'art. 9;
- f) articolo 11-ter;
- g) articolo 11-quater.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 marzo 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 gennaio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 febbraio 1997.

97R0315

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1996, n. 11. Proroga dell'efficacia per l'anno 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 14 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 12 della legge regionale 7 febbraio 1996, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. La Regione Toscana favorisce gli interventi di riqualificazione della rete commerciale da realizzarsi attraverso l'introduzione di fattori innovativi, il miglioramento del livello di accessibilità e di infrastrutturazione nonché attraverso l'ammmodernamento,

la specializzazione dei singoli punti di vendita e la rilocalizzazione di esercizi commerciali, all'interno dello stesso comune o provenienti dai comuni limitrofi, purché in attività da almeno un triennio.

2. Possono accedere ai finanziamenti le piccole e medie imprese commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, singole o associate, con meno di 50 dipendenti, operanti sia a posto fisso che su aree pubbliche localizzate in Toscana».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 11/1996 è abrogato.

Art. 3.

L'articolo 15 della L.R. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — 1. La Fidi Toscana S.p.A. provvede all'istruttoria delle domande ed all'erogazione dei contributi secondo le modalità ed i criteri stabiliti con le direttive di attuazione approvate dal Consiglio regionale.

2. Le direttive di cui al primo comma stabiliscono:

- a) le procedure per istruire le domande e per concedere, erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
- b) la documentazione da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione ai contributi;
- c) le modalità di formazione della graduatoria, compresi gli eventuali criteri di priorità, anche in riferimento alla tipologia ed alla localizzazione degli interventi;
- d) l'importo massimo delle spese ammissibili a contributo;
- f) l'individuazione dei risultati attesi a seguito degli interventi ammessi a contributo;
- g) il compenso dovuto a Fidi Toscana S.p.A. per l'espletamento delle funzioni affidate».

Art. 4.

Dopo l'art. 15 della legge regionale 11/1996 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. — 1. La Fidi Toscana S.p.A. è autorizzata ad erogare i contributi di cui al Programma attuativo regionale approvato dalla Giunta regionale in esecuzione del punto 10 della Deliberazione CIPE dell'8 agosto 1996, nel rispetto delle modalità stabilite dal programma stesso».

Art. 5.

1. L'art. 16 della L.R. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — 1. La Fidi Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale le graduatorie previste dai precedenti articoli 15 e 15-bis entro 15 giorni dalla loro compilazione ed annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi concessi ed erogati, nonché una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi attivati ai sensi del presente Capo II.

2. Le imprese ammesse al contributo non possono usufruire, per lo stesso investimento, di altre agevolazioni finanziarie pena la revoca del contributo stesso».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'art. 30 della L.R. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«1. La misura del contributo in conto interessi è stabilita con le direttive di attuazione previste dal successivo art. 33».

Art. 7.

L'art. 37 della L.R. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. — 1. L'equivalente sovvenzione netta derivante nel triennio per ogni singolo beneficiario dalle misure previste al Capo I - II - VI della presente legge non eccede gli importi «de minimis» previsti dalla disciplina comunitaria, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 15-bis collegati alla delibera CIPE 8 agosto 1996».

Art. 8.

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione delle direttive di cui all'art. 3 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle direttive attualmente in vigore.

2. In attesa dell'adeguamento delle direttive di cui all'art. 33 della L.R. n. 11/1996 alle disposizioni di cui all'art. 6 della presente legge, il contributo su finanziamenti a medio termine continua ad erogarsi nella misura di due punti annui.

Art. 9.

Proroga dell'efficacia

Nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, l'efficacia degli interventi straordinari in favore delle imprese toscane disciplinati dalla L.R. 7 febbraio 1996 n. 11 è estesa all'anno 1997.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 marzo 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 gennaio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 febbraio 1997.

97R0316

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 18.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 14 marzo 1997)

(Omissis).

97R0317

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1997, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. (Legge finanziaria 1997).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 8 dell'8 marzo 1997)

(Omissis).

97R0324

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1997, n. 9.

Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 8 dell'8 marzo 1997)

(Omissis).

97R0325

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 6.

Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 12 del 10 marzo 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE
E DEGLI IMPIEGHI

Art. 1.

*Quadro finanziario delle risorse
e degli impieghi per l'anno 1997*

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1997 è determinato in misura non superiore a lire 2.450 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - sono istituiti i seguenti nuovi fondi globali per il finanziamento di nuove iniziative legislative:

a) fondo per il miglioramento delle politiche attive del lavoro, per lo sviluppo della solidarietà e per la riqualificazione degli strumenti regionali d'intervento nel mercato del lavoro e della formazione professionale;

b) fondo per lo sviluppo e l'ampliamento del tessuto produttivo e per il sostegno degli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area;

c) fondo destinato al finanziamento di interventi integrativi in favore degli enti locali e di interventi per l'occupazione e lo sviluppo dell'economia.

3. Per l'esercizio finanziario 1997 la dotazione del fondo globale di cui alla lettera c) del comma 2, prevista in lire 2.594 miliardi, è collegata, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, ad apposito accantonamento di segno negativo relativo all'incremento di entrata per contributo dello Stato sulle anticipazioni effettuate dalla Regione a tutto l'esercizio 1996, nonché sulle anticipazioni effettuabili nell'esercizio 1997, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99.

4. Il contributo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto è valutato per il quadriennio 1997-2001 in complessive lire 10.250 miliardi, di cui lire 1.950 miliardi per l'anno 1997.

5. Il contributo di cui al comma 4 è iscritto nell'apposito fondo globale di cui al capitolo 60756 come accantonamento destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi per l'esecuzione di lavori pubblici, in base ad un piano economico, come prescritto dall'art. 38 dello statuto regionale. L'ammontare del predetto contributo è collegato, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale n. 47 del 1977, così come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, al corrispondente accantonamento di segno negativo riferito alla realizzazione delle entrate che saranno assegnate dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale a norma del citato art. 38 dello statuto.

Art. 2.

*Disciplina del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi*

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'art. 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.

2. Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.

4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.

5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in triplice copia la dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente.

6. Copia della dichiarazione di cui al comma 5 dovrà essere trasmessa dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica.

7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate, secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo, con processo verbale dai funzionari delle provincie regionali competenti per territorio addebiati ai controlli ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

8. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamento, constatate nel corso di accessi, ispezioni o verifiche, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, di una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

9. La provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18.

10. La provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

11. La provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può

inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.

13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

14. Le somme liquidate dalla provincia regionale per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione e dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

15. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso.

17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.

18. Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.

19. Sulle somme dovute per imposta e sanzione pecuniaria si applicano interessi nella misura del 3 per cento per ogni semestre compiuto.

20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno le province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:

- a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;
- b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
- c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
- d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate.

22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna provincia regionale.

23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29, dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 3.

Diritti di ingresso

1. Le somme derivanti dal diritto di ingresso ai musei, gallerie, scavi archeologici della Regione e dai servizi aggiuntivi, versate nell'apposito capitolo di entrata, previa declaratoria dei medesimi, in attuazione di quanto previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 4 della legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono destinate alla fruizione, alla manutenzione ed al restauro dei beni monumentali.

2. Le attuali tariffe di ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologici della Regione saranno adeguate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Con lo stesso provvedimento saranno istituite le tariffe di ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologici attualmente ad ingresso gratuito.

Art. 4.

Fondi regionali a gestione separata istituiti presso l'IRFIS

1. Le disponibilità non impegnate sui fondi di rotazione a gestione separata istituiti presso l'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.a. sono versate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione, nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo:

- a) fondo di rotazione dei cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108: lire 85.000 milioni, di cui lire 27.000 milioni già riservati agli scopi di cui all'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e lire 18.000 milioni riservati alle finalità indicate all'art. 5, lettera b), della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;
- b) fondo di rotazione di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51: lire 65.000 milioni;
- c) fondo di rotazione di cui all'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96: lire 104.000 milioni;
- d) fondo di rotazione di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96: lire 40.000 milioni;
- e) fondo di rotazione di cui all'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127: lire 6.000 milioni.

2. Entro il 30 settembre 1997 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria, con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, predisporre, promuovendo le occorrenti iniziative legislative, un progetto di riforma del sistema degli interventi a valere su tutti i fondi di rotazione a gestione separata istituiti nel tempo presso l'IRFIS che tenga anche conto dei nuovi compiti da assegnare allo stesso IRFIS in materia di assistenza allo sviluppo e di attuazione degli interventi comunitari.

3. Detto progetto è finalizzato alla unificazione dei fondi di rotazione in un unico fondo da destinare oltre che agli interventi preesistenti riconosciuti ancora validi, anche alla attivazione di nuovi strumenti di incentivazione finanziaria compatibili con le norme fissate dall'Unione europea in materia di aiuti alle Regioni in ritardo di sviluppo e rivolti alle imprese appartenenti ai settori dell'industria, dei trasporti, del commercio, dei servizi, nonché al settore turistico-alberghiero.

Art. 5.

Trasferimento alla Regione dei fondi CRIAS

1. Le disponibilità non impegnate sui fondi di rotazione istituiti presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) sono versate in entrata nel bilancio regionale senza oneri di commissione nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo:

- fondo di rotazione ex art. 45 legge regionale n. 3/86 - lire 3.393 milioni;
- fondo di rotazione ex art. 46 legge regionale n. 3/86 - lire 3.466 milioni;
- fondo di rotazione ex articoli 14, 15, 16 legge regionale n. 35/91 - lire 322 milioni;
- fondo di rotazione ex articoli 20, 21 legge regionale n. 35/91 - lire 2.322 milioni.

Art. 6.

Trasferimento alla Regione dei fondi IRCAC

Le disponibilità non impegnate sui fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono versate in entrata nel bilancio regionale senza oneri di commissione nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo:

- fondo di rotazione generale ex art. 3 legge regionale n. 12/63 - lire 300.000 milioni;
- fondo a gestione separata credito occupazione giovanile ex legge regionale n. 29/88 - lire 1.700 milioni.

Art. 7.

Trasferimento alla Regione del fondo a gestione separata di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15

1. Le disponibilità non impegnate sul fondo a gestione separata di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, istituito presso il Banco di Sicilia e la Sicilcassa, valutate in lire 375.000 milioni sono versate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione. Tutte le somme successivamente incassate dai medesimi istituti per interessi, rate di ammortamento ed eventuali interessi moratori o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguite per effetto di procedure esecutive, che ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 devono affluire al medesimo fondo, vengono riversate, con pari valuta, dagli stessi istituti in entrata al bilancio della Regione, costituendo parimenti disponibilità finanziaria della stessa.

2. I mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, da concedersi ai soggetti già utilmente inseriti nella relativa graduatoria, sono erogati, con propri fondi, dagli istituti di credito aderenti ad una apposita convenzione predisposta dall'Assessore regionale per i lavori pubblici. La Regione siciliana concorre nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al presente comma corrispondendo le relative somme direttamente agli istituti di credito. I tassi di interesse a carico dei beneficiari restano disciplinati dall'art. 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. La durata dei mutui per le lettere a) e b) del predetto art. 4 è modificata in 15 anni.

3. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché della garanzia sussidiaria integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

4. Per la concessione del contributo sugli interessi dei mutui previsti dal comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennale, il cui ammontare sarà determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio.

Art. 8.

Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 sono adeguati agli importi vigenti nel resto del territorio nazionale in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

1. Le assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996 e quelle per le quali, entro la stessa data, non sono stati adottati i provvedimenti amministrativi di identificazione dei beneficiari, con esclusione dei finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

2. Con successiva legge, ordinaria o di bilancio, sarà approvato il piano di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, sulla base delle previsioni e dei vincoli stabiliti dall'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Con la medesima legge di cui al comma 2 saranno altresì determinate le eventuali utilizzazioni alternative dei fondi ordinari della Regione previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1997, a sostegno di interventi il cui finanziamento venga posto, integralmente o in parte, a carico del fondo di cui al comma 1.

Art. 10.

Partecipazioni regionali. Dimissioni

1. Alla dimissione delle partecipazioni societarie della Regione siciliana e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la dimissione delle partecipazioni della Regione in società di capitali, esercita i poteri e le funzioni che sono attribuiti dalla normativa nazionale al Presidente del Consiglio dei Ministri. Detti poteri, con riferimento alla dimissione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, sono esercitati dagli assessori preposti al ramo dell'Amministrazione regionale che esercita in via principale il controllo e la vigilanza sugli enti stessi.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previsto parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. I proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni azionarie della Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale affluiscono al bilancio della Regione con le modalità determinate con decreti del presidente della Regione.

Art. 11.

Dimissioni e riconversione beni demaniali e patrimoniali

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita ricognizione, il Governo della Regione adotta un piano triennale di dimissione e riconversione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione non utilizzabili a fini istituzionali, che verrà trasmesso all'Assemblea regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente commissione legislativa permanente.

2. Nella cessione dei beni patrimoniali e demaniali della Regione è data facoltà di prelazione agli enti locali nel cui territorio di competenza detti beni ricadono. L'ente acquirente è tenuto a non cedere il bene acquisito per un periodo non inferiore ad anni dieci.

Art. 12.

Collocamento e distribuzione di valori mobiliari

1. Trovano applicazione nella Regione siciliana le disposizioni previste dal comma 26, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per le operazioni di collocamento e distribuzione di valori mobiliari emessi dalla Regione siciliana, può stipulare una convenzione apposita con l'Ente poste italiane.

Art. 13.

Convenzione ACI

1. La convenzione stipulata il 22 gennaio 1987 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'Automobil club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e di riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento dell'autoradio, approvata con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze del 23 gennaio 1987, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 21 febbraio 1987, già prorogata al 31 dicembre 1996 con D.A. n. 037 del 30 maggio 1996, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.

Art. 14.

Fondi a gestione separata - fondi di rotazione

1. Entro dieci giorni dall'inizio della sessione di bilancio, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana la situazione dello stato di attivazione dei fondi a gestione separata e di rotazione istituiti presso gli enti, gli istituti e le aziende destinatarie dei fondi medesimi.

2. Con riferimento al tasso di attivazione e di seguito alla valutazione sulle motivazioni di riferimento, il Governo regionale propone contestualmente un quadro di rimodulazione e/o di riduzione e/o di ridestinazione e/o di rientro in entrata nel bilancio della Regione dei fondi medesimi.

3. Dei rientri dei fondi oggetto di rideterminazione è proposta la destinazione a fondi attivati.

4. Dal termine di cui al primo comma e fino all'entrata in vigore della legge di bilancio, che approva il quadro di rideterminazione, è fatto divieto agli enti di cui al comma 1 di assumere impegni sui fondi di cui al comma 2 oggetto di rideterminazione.

TITOLO II ACCELERAZIONE DELLA SPESA

Art. 15.

Obiettivi dell'attività amministrativa

La Giunta regionale definisce gli obiettivi, formula gli indirizzi operativi dell'attività amministrativa e ne verifica i risultati.

2. Le spese correnti del bilancio della Regione, ferme restando le vigenti classificazioni economiche e funzionali, sono distinte in spese correnti di amministrazione e spese correnti operative. Le spese correnti di amministrazione concernono tutte le spese relative alla gestione del personale ed all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici.

3. Annualmente con la legge di bilancio sarà approvato l'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione.

4. I direttori regionali, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese correnti di amministrazione nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e propongono, ove se ne presenti la necessità, le variazioni di bilancio fra capitoli compresi fra le predette spese correnti di amministrazione, con esclusione di quelli relativi a spese obbligatorie.

5. Le variazioni di bilancio compensative di cui al comma 4 sono effettuate mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 16.

Programmazione e gestione dei fondi extraregionali

1. All'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

«La Giunta, altresì, previo parere della commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:

a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea;

b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dell'Unione europea;

c) sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari».

2. Nel caso in cui i programmi e gli interventi di cui al comma 1, lettera b) prevedano o consentano la compartecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, la Giunta regionale, nel deliberarne l'adozione, attiva le necessarie azioni per la conclusione di un accordo tra tutti gli enti e/o soggetti interessati.

3. Per i programmi e le iniziative di cui al comma 2 il cofinanziamento regionale, se nulla dispone al riguardo la normativa comunitaria, non può superare il 30 per cento del costo complessivo del programma e/o iniziativa e deve, comunque, essere approvato dall'Unione europea. Le deliberazioni assunte ai sensi del presente comma nonché dei commi 1 e 2 sono trasmesse alla commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.

4. I direttori regionali sono responsabili dell'attuazione dei singoli sottoprogrammi e delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo, dalle sovvenzioni globali nonché dell'attuazione degli altri programmi ed iniziative comunitarie, per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna direzione.

5. Gli stessi direttori, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle riunioni del comitato di sorveglianza e degli altri organismi partecipanti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, possono partecipare a tali organismi in rappresentanza della Regione.

6. Le riunioni di cui al comma 5 sono precedute da riunioni della Cabina di regia regionale di cui al successivo art. 17, integrata con gli assessori competenti nelle materie oggetto di valutazione, ciò al fine di fissare le direttive e determinare gli orientamenti da seguire in seno al comitato di sorveglianza.

7. Delle riunioni del comitato di sorveglianza e degli argomenti posti all'ordine del giorno è data tempestiva comunicazione alla commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della CE, alla quale vengono inviate le relazioni illustrative di quanto trattato e deciso in quelle sedi. Alla suindicata commissione sono, altresì, trasmesse tempestivamente le relazioni dei consulenti valutatori del programma operativo plurifondo e delle altre iniziative e/o azioni comunitarie, se sottoposte a valutazione.

8. Il presidente della Regione, in ottemperanza agli obblighi scaturiti dalla decisione CE n. 2194 del 28 settembre 1995, istituisce sul territorio regionale lo "sportello comunitario" con funzioni di documentazione e informazione su programmi ed iniziative finanziate, a vario titolo, dall'Unione europea nonché con funzioni di supporto per l'attivazione, da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti pubblici e privati, di tali programmi ed iniziative. Il supporto riguarda, principalmente, l'assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari e/o statali. L'attività dello "sportello" è organizzata presso la direzione dei rapporti extraregionali, che coordina altresì le medesime attività svolte anche mediante apposite convenzioni che il presidente della Regione può stipulare con enti ed istituti sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, con enti locali territoriali, associazioni di categoria non aventi fini di lucro, ordini professionali, agenzie e società di sviluppo a prevalente partecipazione pubblica.

9. Il presidente della Regione, sentita la Cabina di regia, convoca almeno ogni sei mesi una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari, al fine di:

a) esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari e assumere gli atteggiamenti conseguenti;

b) definire le strategie finanziarie programmatiche e istituzionali per l'adozione delle politiche comunitarie;

c) definire un quadro articolato, per obiettivi di interventi e per specificazioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo, per l'attuazione delle politiche comunitarie;

d) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari;

e) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunità e i risultati conseguiti e definire i relativi dati derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del tesoro ed esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo centrale;

f) verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre all'Assemblea regionale.

10. I provvedimenti adottati nel corso della sessione sono trasmessi all'Assemblea regionale per il parere della competente commissione per l'esame delle questioni concernenti la Comunità europea.

11. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, con riguardo ai capitoli di spesa interessati al cofinanziamento dei programmi, delle iniziative e delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio compensative tra i capitoli regionali di cofinanziamento conseguenti a successive modificazioni del piano finanziario previsto negli strumenti attuativi di detti programmi e cofinanziamenti cui tali capitoli si riferiscono. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.

Art. 17.

Cabina di regia regionale

1. Al fine di consentire una efficace utilizzazione sul territorio dei fondi strutturali comunitari e di tutte le risorse, comunitarie e statali, è istituita presso la presidenza della Regione la "Cabina di regia regionale" — in prosieguo "Cabina" — con funzioni di coordinamento, stimolo, promozione, verifica e controllo delle relative azioni di intervento.

2. La "Cabina" dipende funzionalmente dal Presidente della Regione. Con decreto dello stesso, previa deliberazione della Giunta regionale, sono nominati i componenti della "Cabina" in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente, tutti con specifica esperienza professionale nelle materie di competenza della "Cabina" stessa, scelti al di fuori dell'Amministrazione regionale. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. Ai componenti della "Cabina" spetta una indennità non pensionabile.

3. Per il funzionamento e la regolarizzazione delle funzioni della "Cabina" si provvede con delibera di Giunta di Governo previo parere favorevole della competente commissione per l'esame delle questioni concernenti la CE dell'Assemblea regionale siciliana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 18.

Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

1. Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è sostituito dai seguenti:

«Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso.

Si considerano altresì impegnate:

a) le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti;

b) le spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza dell'ammontare dei prestiti emessi e riscossi;

c) le spese correlate ad accertamenti di entrate relative ad assegnazioni comunitarie, statali e di altri enti aventi destinazione vincolata e le spese relative all'eventuale cofinanziamento delle assegnazioni medesime.

Le somme stanziante per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, nel solo esercizio successivo — mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni — al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa».

2. L'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Mutui, prestiti e anticipazioni*). — La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata.

I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'esercizio precedente.

L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e maggiore di anni quindici e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di

decorrenza dell'ammortamento — gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.

Il ricavato dei mutui e dei prestiti obbligazionari è versato nelle casse regionali ed è utilizzato in base a documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale.

I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile.

Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.

La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.

Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo».

3. Le disposizioni di cui all'art. 18, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 come modificato dal primo alinea del punto 2 del presente articolo, trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

4. All'art. 12, primo comma, della legge regionale n. 47 del 1977 dopo le parole "non impegnate" sono aggiunte le seguenti "o non mantenute in bilancio".

Art. 19.

Perenzione amministrativa

1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa negli esercizi finanziari dal 1977 al 1986 non riscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1996 sono cancellate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1996.

2. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate per effetto del comma 1 si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione con la disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 20

Modifica dell'art. 8 legge regionale n. 15 del 1993

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 è soppresso. Pertanto trovano applicazione le previgenti disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 21.

Fondi agli enti sub regionali

1. A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.

2. Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme del bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.

3. Le aziende di credito sono tenute a versare direttamente, alla fine di ciascun semestre, gli interessi maturati sui conti correnti di cui al comma 2 in entrata del bilancio della Regione. Gli interessi sono computati al medesimo tasso applicato sulle giacenze di cassa della Regione.

4. Le somme assegnate ai comuni e alle province sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, distintamente dalle altre fonti di finanziamento. In ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di amministrazione o per ripiano di deficit strutturale.

5. I comuni e le province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agroturistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale.

6. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4 non possono essere utilizzate per le predette finalità.

7. Il piano è approvato dai consigli comunali e provinciali entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e può essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute esigenze. Per l'anno 1997 il piano dovrà essere approvato entro il 30 giugno ed il divieto di cui al precedente periodo decorre da tale data.

Art. 22.

Monitoraggio opere pubbliche

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti necessari per:

a) il buon funzionamento del registro regionale delle opere pubbliche previsto dall'art. 47 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso la costituzione di un osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica.

2. L'osservatorio di cui al comma 1, costituito da una struttura interassessoriale tecnico-amministrativa, composta da personale regionale, ha il compito di effettuare il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al comma 1 relativamente allo stato di avanzamento delle spesa nonché allo stato di attuazione delle opere medesime procedendo all'analisi degli elementi ostativi alla realizzazione nonché alla individuazione delle soluzioni conseguenziali.

Art. 23.

Pareri Commissioni parlamentari

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedono l'emanazione di pareri delle commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa. Restano ferme le disposizioni che prevedono pareri delle commissioni predette in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa anche settoriale e alle nomine e designazioni, rientranti nella competenza del Governo regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale.

2. I programmi di spesa sono trasmessi all'Assemblea regionale entro dieci giorni dalla relativa approvazione, corredati delle indicazioni relative agli interventi esclusi.

Art. 24.

Mutui per l'anno 1996

1. I mutui autorizzati per l'anno 1996 dall'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 5 e dall'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 37 come modificato dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1996, n. 52, possono essere contratti, anche per importi parziali, entro il termine del 30 aprile 1997, alle medesime condizioni previste dalle norme stesse. Per la stipulazione dei contratti dei mutui predetti si fa riferimento ai pareri in merito già espressi dal consiglio di giustizia amministrativa.

2. Le entrate derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono accertate con riferimento all'esercizio 1996.

3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio per gli esercizi 1997 e successivi in relazione agli ammontari risultanti dai rispettivi piani di ammortamento.

Art. 25.

Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione

1. La Regione, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui all'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1997, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, può rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate tributarie di cui al titolo primo del bilancio annuale.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato dalla Regione all'Azienda di credito che svolge il servizio di cassa e costituisce titolo esecutivo.

Art. 26.

Proroga del termine per la ricapitalizzazione degli istituti di credito siciliani

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è prorogato fino al 31 luglio 1997.

Art. 27.

Normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi

1. Ai fini della normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate in Sicilia è consentito:

a) per i ruoli ripartiti in più rate per i quali la riscossione della prima rata scada a febbraio 1997, consegnati oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602, che l'esazione di detta rata sia effettuata cumulativamente alla riscossione della seconda rata alla scadenza di questa;

b) per i ruoli posti in riscossione in un'unica rata con scadenza febbraio 1997, la proroga sino ad un mese, a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602;

c) per i termini di effettuazione dei versamenti diretti e di pagamento delle imposte riscosse mediante i ruoli, nonché per i termini procedurali e di riversamento pendenti o scadenti nel periodo dal 27 dicembre 1996 al 31 gennaio 1997, il differimento al primo febbraio 1997 nei confronti dei contribuenti e del commissario governativo delegato alla riscossione dei tributi e delle altre entrate in Sicilia.

Art. 28.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è sostituito dai seguenti:

«2. Per il periodo compreso fra la data di maturazione del concorso relativo alle operazioni di credito agevolato di cui al comma 1, o alle singole rate di esse, e la data di effettivo pagamento dei titoli stessi sono corrisposti agli istituti ed aziende di credito, previa documentata richiesta degli stessi, gli interessi nella misura di cui al comma 4.

2-bis. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con gli assessori competenti e d'intesa con gli istituti e le aziende di credito, determina le modalità applicative finalizzate alla corresponsione dei predetti interessi».

**TITOLO III
SEMPLIFICAZIONE
DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Art. 29.

Semplificazioni amministrative

1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa contenente norme di regolamentazione e snellimento dei procedimenti amministrativi e la conseguente abrogazione delle norme di disciplina.

2. I singoli rami dell'Amministrazione regionale sono tenuti ad avviare al proprio interno una completa fase ricognitoria dei procedimenti di competenza, trasmettendone il relativo elenco, corredato delle norme positive che presiedono ai vari itinerari procedurali, alla Presidenza della Regione - Segreteria generale. Per ciascun procedimento le amministrazioni prevedono ipotesi di semplificazione e/o di trasferimento secondo le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 30.

Soppressione di organi collegiali

1. È fatto divieto di istituire, in assenza di esplicite previsioni legislative, organi collegiali con oneri a carico del bilancio regionale.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo regionale presenterà apposita iniziativa legislativa con la quale i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte e gli organi collegiali comunque denominati, operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale e costituiti in forza di legge o provvedimenti amministrativi saranno riordinati conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) riduzione del numero dei componenti;

b) trasferimento alla struttura amministrativa dei compiti e delle funzioni che non richiedono, in relazione al loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale, e delle attribuzioni anche decisionali e delle competenze alle direzioni regionali secondo l'omogeneità della materia. Gli eventuali provvedimenti finali di competenza degli organi collegiali di cui si prevede la soppressione sono adottati dagli organi monocratici competenti.

3. Il presidente della Regione e gli assessori regionali provvedono a convocare, anche periodicamente, conferenze dei rappresentanti degli interessi diffusi per l'esame di affari d'interesse delle categorie rappresentate.

4. Le conferenze devono comunque essere convocate quando debba provvedersi alla predisposizione di strumenti di programmazione generale e/o settoriale.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI GLI ENTI REGIONALI**

Art. 31.

Personale

1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, viste dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale.

2. L'eventuale differenza tra il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 del suddetto personale e il trattamento economico spettante alla medesima data al personale regionale viene mantenuta quale assegno *ad personam*, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni di settore non possono gravare sul contributo regionale che deve esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale.

4. L'applicabilità di contratti di settore e/o integrativi è subordinata al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione.

5. Nell'ambito degli enti di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle rispettive previsioni statutarie e regolamentari, l'attuazione della mobilità volontaria per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La mobilità si attua nell'ambito dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e per qualifiche corrispondenti o equiparabili, ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno. La mobilità è disciplinata dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716 e successive modificazioni.

Art. 32.

Bilanci

1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi ed i regolamenti di enti ed aziende regionali prima dell'approvazione da parte degli organi di tutela e vigilanza dovranno essere trasmessi all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del competente parere che dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso detto termine, il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione -- che possono essere effettuate una sola volta -- il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti e delle aziende regionali.

2. Le variazioni di bilancio effettuate da enti ed aziende regionali, discendenti da utilizzazione del fondo di riserva o da storni, sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante, in uno al parere del collegio dei revisori.

3. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti ed aziende regionali. Parimenti, a decorrere dal 1997, non si applica alle aziende sanitarie ed alle aziende ospedaliere l'istituto della perenzione amministrativa di cui all'art. 30 della legge 18 aprile 1981, n. 69.

4. Gli enti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.

5. I contributi per le spese di funzionamento di enti ed aziende regionali saranno erogati in due semestralità anticipate. Nella erogazione della seconda semestralità gli assessorati competenti dovranno tenere conto dell'avanzo di gestione utilizzabile accertato con il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

6. La erogazione della seconda semestralità, da effettuarsi esclusivamente nell'anno di competenza, è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente. Le somme non utilizzate per effetto dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio.

TITOLO V

INTERVENTI NEI DIVERSI SETTORI

Art. 33.

Servizi informatici

1. Trovano applicazione nella Regione siciliana le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 «Norme in materia di sistemi informatici automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*», della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

2. Il presidente della Regione è autorizzato a stipulare un protocollo d'intesa con l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione come previsto dall'art. 7, comma 2, del precitato decreto legislativo.

Art. 34.

Istituzione dell'ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea

1. Ai sensi dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è istituito alle dirette dipendenze del presidente della Regione un ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea, con sede a Bruxelles, avente il compito di realizzare i necessari raccordi con i servizi e gli organi comunitari e con la rappresentanza nazionale permanente.

2. Con decreto del presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite la dotazione organica e le indennità per i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati all'ufficio. Il predetto personale deve possedere un'ottima conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria. I dirigenti devono essere in possesso, inoltre, di una competenza specifica nel settore del diritto comunitario e delle politiche strutturali dell'Unione europea.

3. Dello stesso ufficio di collegamento può avvalersi l'Assemblea regionale siciliana, anche mediante l'assegnazione di propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli organi interni, al fine di seguire, in particolare, le procedure di controllo comunitario dei disegni di legge e delle leggi regionali, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE e l'attuazione degli strumenti di programmazione connessi all'attivazione dei finanziamenti comunitari in Sicilia.

4. All'Assemblea regionale siciliana sono trasmessi dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale le richieste di chiarimenti, le comunicazioni concernenti le diverse fasi del procedimento di controllo comunitario e le decisioni riguardanti i disegni di legge e le leggi regionali, sottoposti alla valutazione di compatibilità ex art. 93 trattato CE.

5. Le spese autorizzate dai precedenti commi saranno determinate annualmente ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 35.

Servizi di sicurezza

1. È istituito presso la presidenza della Regione e ciascun assessore un servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; il servizio provvede all'elaborazione del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Il servizio istituito presso la presidenza della Regione provvede alla elaborazione del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, anche con riferimento ai locali demaniali assegnati all'Assemblea regionale siciliana.

2. Al servizio di prevenzione e protezione, con le modalità previste dall'art. 8, commi 2 e 3, del sopracitato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, viene assegnato tramite designazione da parte del capo dell'Amministrazione, che assume le funzioni di datore di lavoro, il personale necessario allo svolgimento delle attività, ivi compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il responsabile del servizio deve essere individuato in un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente in possesso di attitudini e capacità adeguate; negli assessorati aventi uffici periferici, il servizio può articolarsi in unità operative decentrate, alle quali è preposto un funzionario con qualifica non inferiore ad assistente in possesso di attitudine e capacità adeguate.

3. Gli assessori preposti alle singole amministrazioni assumono le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

4. In sede di prima applicazione della presente legge e per non oltre un triennio, il presidente della Regione e gli assessori regionali sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le aziende unità sanitarie locali, le università, l'INAIL, l'ISPESL, l'Istituto italiano di medicina sociale e professionisti esterni che abbiano i requisiti previsti dalla legge, per l'esercizio della sorveglianza sanitaria ed in particolare per l'elaborazione, in collaborazione con i servizi di cui al comma 1, del documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

Art. 36.

Perequazione automatica delle pensioni al costo della vita

1. Il Governo della Regione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenterà un disegno di legge di riordino del sistema pensionistico e previdenziale del personale dell'Amministrazione regionale, attenendosi ai principi fondamentali di riforma economico-sociale contenuti nella legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino all'entrata in vigore della legge di riordino del sistema pensionistico ai dipendenti regionali, già collocati o da collocarsi in quiescenza, che ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 maggio 1986, n. 21 fruiscono del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche, nonché ai loro superstiti titolari di trattamento indiretto o di reversibilità, nonché ai titolari di assegno vitalizio, gli aumenti verranno corrisposti con cadenza annuale a titolo di perequazione automatica delle pensioni e degli assegni vitalizi al costo della vita e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno.

3. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1997 è abrogato l'art. 13, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

Art. 37.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 38.

Congedo straordinario

1. Il terzo ed il quarto comma dell'art. 44 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 sono sostituiti dai seguenti:

«Il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni, nell'ambito dei quali potranno essere concessi periodi continuativi:

- sino a 45 giorni per malattia;
- sino a 15 giorni per matrimonio o per la partecipazione ad esami o concorsi;
- sino a tre giorni per nascita di figli, o per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado od affini di primo grado o per altre documentate gravi esigenze familiari o personali.

Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, per prestazioni di lavoro straordinario e per produttività.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti.

Non sono computati al fine del raggiungimento del limite di quarantacinque giorni i tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il periodo di congedo straordinario può essere prolungato altresì di ulteriori 45 giorni, per patologie organiche non invalidanti che richiedano costanti terapie e previo parere della commissione medico ospedaliera.

Le disposizioni di cui alla lettera a) del terzo comma non si applicano ai casi legati ad infortunio sul lavoro, di degenza ospedaliera prolungata e in ogni caso a seguito di operazione e/o interventi che richiedano un periodo di convalescenza superiore a trenta giorni. Per tali fattispecie il periodo di congedo straordinario è elevato a mesi sei. È altresì esteso a mesi sei il periodo di congedo straordinario relativamente all'astensione di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore».

Art. 39.

*Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367*

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge si applicano nell'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e del decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1995, n. 97.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'assessore regionale per il bilancio e le finanze emana le relative modalità attuative.

Art. 40.

*Estensione interventi a favore dei familiari delle vittime
di incidenti stradali causati dai servizi di scorta*

1. All'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nel caso di assenza o di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente *more uxorio*, degli orfani, dei genitori, i benefici di cui al comma 1 si applicano in favore di uno dei fratelli o delle sorelle della vittima».

Art. 41.

Nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile

1. L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 è abrogato.

2. Le competenze di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 nonché quelle relative al Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 sono attribuite al nucleo di valutazione composto con gli stessi criteri, la medesima durata e le stesse modalità già previste dall'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

3. Fino a nuova nomina la prevista attività sarà svolta dal nucleo già costituito che continuerà l'attività avviata.

Art. 42.

*Cessazione effetti delle convenzioni
con società di trasporto pubblico*

1. Gli effetti dei rapporti già instaurati in attuazione delle convenzioni con le Ferrovie dello Stato e con la Società di navigazione Tirrenia, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1955, n. 22, dell'art. 13 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14, dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11 e dell'art. 85 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, cessano alla data del 31 dicembre 1996 anziché alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1996, n. 41.

Art. 43.

Conferenza Regione - Autonomie locali

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate dei comuni e delle province.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della conferenza, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 44.

Coordinamento Regione - Autonomie locali

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 43, il presidente della Regione convoca, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un coordinamento Regione-Autonomie locali che, fino all'insediamento della conferenza Regione-Autonomie locali, svolge le funzioni ad essa attribuite.

2. Fanno parte del coordinamento di cui al comma 1 il presidente della Regione che lo presiede, l'assessore regionale per gli enti locali e l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, i presidenti delle province regionali, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'Unione regionale province siciliane ed i presidenti delle associazioni delle autonomie locali più rappresentative.

Art. 45.

Sostegno alle autonomie locali

1. Nelle more dell'attuazione del complessivo riordino del sistema delle autonomie locali e del relativo finanziamento e fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste dall'art. 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque per l'esercizio finanziario 1997, al fine di garantire alle province e ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali, l'assessore regionale per gli enti locali assegna ai comuni e alle province regionali, con propri decreti, una quota non inferiore al 13 per cento delle entrate tributarie accertate nel penultimo anno precedente quello di competenza, come risultano determinate con il relativo rendiconto generale consuntivo.

2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni e le province regionali.

3. La assegnazione dei fondi anzidetti è effettuata dall'assessore regionale per gli enti locali alle province regionali, per il 50 per cento sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello dell'ultima ripartizione, e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale, e ai comuni sulla base dei criteri generali della ripartizione del fondo per servizi previsto ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, effettuata nell'anno precedente.

4. Nell'ambito dell'ammontare complessivo del fondo da assegnare ai comuni, una quota di lire 261.000 milioni è destinata allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con priorità per quelli attualmente previsti dalle leggi di settore, e viene ripartita con le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.

5. Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4, pari a lire 246.000 milioni, è ripartita fra i comuni e le province regionali; la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella disponibilità dell'assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa. Qualora a fine anno dei 15.000 milioni residuano somme non impegnate, le medesime sono ripartite con gli stessi criteri con cui viene ripartita la somma di lire 246.000 milioni.

6. Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale degli enti locali è istituito altresì un fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto, o per il quale è stata inoltrata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 o in forza di concorsi già espletati purché il relativo finanziamento rientri nelle previsioni dei corrispondenti stanziamenti del bilancio 1996, ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, nonché ai sensi delle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 93, 10 agosto 1985, n. 37, 15 maggio 1986, n. 26, 9 agosto 1988, n. 21, 6 luglio 1990, n. 11, 15 maggio 1991, n. 21, 15 maggio 1991, n. 22, 12 gennaio 1993, n. 9, 15 aprile 1993, n. 14, 11 maggio 1993, n. 15, 1° settembre 1993, n. 25, 15 marzo 1994, n. 6, 10 gennaio 1995, n. 7, 25 maggio 1995, n. 46, 21 dicembre 1995, n. 85, 25 marzo 1996, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del fondo è determinato con legge di bilancio, e comunque in misura non inferiore al totale degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma.

7. L'assessore regionale per gli enti locali ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 6 con propri decreti in proporzione alla consistenza del personale in servizio presso le province regionali e i comuni. Per i predetti enti sussiste l'obbligo di procedere al progressivo riassorbimento nell'anno medesimo a carico dei propri bilanci ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico per qualifiche e profili professionali corrispondenti.

8. Per l'esercizio finanziario 1997 i fondi destinati alle province regionali sono comprensivi della quota di lire 4.253 milioni, corrispondenti all'aliquota del 10 per cento del gettito presunto per tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

9. Le disponibilità dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni confluiscono al fondo di cui al comma 1.

10. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano gli interventi finanziari di cui alla tabella allegata alla presente legge. Con la medesima decorrenza gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella predetta tabella sono soppresi.

11. Al fine di concorrere agli investimenti dei comuni e delle province in opere pubbliche, la Regione contribuisce con interventi sulle quote interessi e capitale all'ammortamento di mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche. Per tale finalità è autorizzato il limite di impegno decennale il cui ammontare sarà determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio.

12. I predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni e sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia per gli enti locali.

13. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, conformemente ai criteri previamente stabiliti dalla Giunta regionale anche in base agli indici demografici, territoriali e del reddito medio pro-capite di ciascun comune, relativi all'anno 1995, come desunti dalle statistiche ufficiali.

14. Le somme di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, trasferite dalla Regione agli enti locali negli anni 1996 e precedenti non ancora impegnate e che possono essere utilizzate in forza di disposizioni di legge per l'esercizio 1997, saranno riprogrammate dagli stessi con le modalità di cui al presente articolo.

15. Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996.

Art. 46.

Contributo a favore dell'ANMIL

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, dopo "ANMIC" sono aggiunte le seguenti parole: "e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)" ed è sostituita la cifra di "lire 2.000 milioni" con "lire 1.000 milioni".

2. Il comma 2 dell'art. 19 della medesima legge regionale n. 26 del 1996 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato annualmente al Comitato regionale siciliano dell'ANMIC ed al Consiglio regionale dell'ANMIL ed è ripartito tra il Comitato o il Consiglio e le rispettive sedi provinciali delle associazioni; le somme assegnate sono destinate al funzionamento, nella misura massima del 20 per cento, e per la rimanente parte all'adempimento delle finalità istituzionali in favore dei mutilati invalidi civili e dei mutilati ed invalidi del lavoro residenti in Sicilia».

Art. 47.

Parere tecnico e contabile in base all'ordine di accreditamento agli enti locali

1. L'ordine di accreditamento agli enti locali a valere sui finanziamenti regionali costituisce titolo per l'emissione del parere di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 48.

Numero degli incarichi conferibili ad esperti estranei all'amministrazione comunale

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 41 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è modificato come segue:

«2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
- b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
- c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti».

2. Gli incarichi conferiti alla data di approvazione della presente legge, anche se in numero eccedente ai limiti posti al primo comma del presente articolo, restano confermati fino alla data di scadenza prevista all'atto dell'incarico.

Art. 49.

Autorizzazione all'Azienda foreste demaniali a rilevare quote sociali della Sicilfor S.r.l.

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 marzo 1950, n. 18, è aggiunta la seguente lettera:

«c) perseguire le proprie attività istituzionali anche attraverso l'acquisto e la gestione, compresa la forma partecipativa, di società a capitale pubblico operanti nel settore forestale, previa autorizzazione legislativa della Regione siciliana».

2. L'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata a rilevare, senza oneri per l'azienda medesima, le quote sociali della Sicilfor S.r.l. detenute dal Ministero del tesoro.

Art. 50.

Promozione di prodotti agricoli

1. Al fine di valorizzare i prodotti agricoli e di prima trasformazione agricola siciliani è assegnata all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la gestione della promozione e dell'immagine di tali produzioni siciliane sui mercati di consumo in Italia ed all'estero.

2. A tal fine l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a predisporre un programma che preveda ed indichi le azioni da attuarsi e le risorse finanziarie all'uopo necessarie.

Art. 51.

Lavori in amministrazione diretta dell'Amministrazione forestale

1. Il limite di spesa previsto al comma 4 dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è elevato a lire 3.000 milioni.

Art. 52.

(Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 53.

Spese per il personale dell'Istituto dell'incremento ippico di Catania

1. Le spese relative al personale dell'Istituto dell'incremento ippico di Catania, così come determinante dalla legge 3 gennaio 1985, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte interamente in un apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana anziché sul capitolo 16317.

Art. 54.

Gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di sviluppo industriale

1. La gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi delle leggi regionali 6 giugno 1975, n. 42 e 14 maggio 1976, n. 75 «Progetto - Obiettivo» è affidata ai rispettivi consorzi competenti per territorio.

2. Gli eventuali finanziamenti per il completamento delle opere di cui al comma 1 e/o per la manutenzione straordinaria possono essere effettuati ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

3. I consorzi per le aree di sviluppo industriale possono, mediante convenzione, affidare la gestione delle opere di Progetto - Obiettivo, di cui al comma 1, ai comuni ricadenti nel territorio dei rispettivi bacini.

Art. 55.

Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali

1. Dopo il comma 4 dell'art. 72 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

«5. Sono altresì abrogati l'art. 21, comma secondo, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e l'art. 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 18».

Art. 56.

Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della spesa prevista dall'art. 111, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata al pagamento degli oneri derivanti nell'esercizio 1997 dai contratti stipulati in forza del medesimo articolo.

2. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 sarà determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1997.

Art. 57.

Regolamentazione di aiuti agli allevatori

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, le parole "primo gennaio 1997" sono sostituite con "primo gennaio 1999".

Art. 58.

Autorizzazione all'ESA

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) è autorizzato a trasferire a titolo gratuito ai comuni di Corleone e di Contessa Entellina le strutture, le aree di pertinenza, i macchinari e le attrezzature facenti parte del complesso lattiero-caseario realizzato dall'ESA stesso nel territorio dei comuni predetti.

2. Le amministrazioni comunali interessate, destinatarie del trasferimento degli immobili ed attrezzature rispettivamente ricadenti nel proprio territorio, utilizzeranno i beni loro ceduti secondo le finalità organiche o per altre finalità agricole o istituzionali.

Art. 59.

ConSORZI di ricerca

1. Gli stanziamenti per il funzionamento dei consorzi di ricerca già costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, sono disposti annualmente secondo l'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 60.

Garanzie regionali

1. La fidejussione a titolo sussidiario prevista dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, modificato con l'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, è concessa fino al 75 per cento dell'ammontare dei mutui finanziati dalle aziende di credito.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non saranno più prestate garanzie creditizie all'IRCAC per i prestiti concessi dall'istituto, in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi allo stesso assegnati dalla Regione.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per eventuale ricontrattazione di piani finanziari e/o piani di smobilizzo contratti sulla base delle norme vigenti in materia di cooperazione giovanile, previa la verifica delle condizioni di economicità e di ripresa della produttività da parte dell'istituto.

4. Sono, comunque, fatte salve le pratiche già regolarmente istruite ed approvate con relativa deliberazione dell'ente.

Art. 61.

Determinazione annua del contributo della Regione per l'esercizio dell'attività dell'IRCAC

1. Il contributo annuo previsto dall'art. 3, comma 1, n. 5, lettera b) della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, a decorrere dall'esercizio 1997, è determinato annualmente a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 62.

Determinazione annua dell'onere per la concessione di benefici ai consorzi di garanzia fidi

1. La spesa autorizzata dall'art. 2, lettera b), della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e quella autorizzata per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a modifica di quanto stabilito dall'art. 62 della medesima legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è determinata annualmente, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 63.

Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC

1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

Art. 64.

Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS

1. I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'art. 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.

Art. 65.

Fermo temporaneo del naviglio

1. I benefici richiamati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36, devono intendersi riferiti anche ai periodi di fermo eventualmente osservati nel corso del 1995 prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.

2. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino in materia di pesca e di attività marinare, le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 1997.

3. I premi da corrispondere alle imprese di pesca che osservino i periodi di fermo di cui al terzo comma del sopracitato art. 14 non possono comunque superare i limiti stabiliti nei regolamenti dell'Unione europea.

4. Le somme occorrenti per le finalità del presente articolo saranno determinate ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47; restano salve le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.

Art. 66.

Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26

1. Il requisito dell'attività di pesca nell'anno in corso prescritto dal terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, così come modificato dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, unitamente agli altri ivi precisati e relativi all'osservanza del fermo supplementare e del fermo tecnico, deve intendersi riferito esclusivamente al natante oggetto del premio, ivi compreso il caso di sostituzione in detto articolo contemplato, e non anche ai soggetti che, nel corso del periodo di riferimento, lo abbiano utilizzato per l'esercizio dell'impresa di pesca.

Art. 67.

Deroga dell'art. 26 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed altre norme sul commercio.

1. I contributi in favore delle imprese artigiane, a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti fino al 31 dicembre 1996, dalle imprese artigiane stesse, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti, ex art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni ed ex art. 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, sono erogati derogando dall'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei tributi camerali ex art. 26 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

2. Le somme di cui al comma 1 sono decurtate dell'importo pari al tributo camerale dovuto.

3. La deroga si applica anche agli agricoltori limitatamente all'accesso ai benefici per il carburante agricolo.

Art. 68.

Promozione della stampa in lingua italiana pubblicata all'estero

1. All'art. 25 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 è aggiunto il seguente comma: «Fino al 30 per cento dello stanziamento annuale può essere destinato ad abbonamenti a quotidiani ed a settimanali in lingua italiana, pubblicati all'estero, che si propongono la diffusione della cultura, delle tradizioni siciliane, la valorizzazione dei prodotti isolani, nonché il sostegno alle Comunità siciliane all'estero».

Art. 69.

*Leggi regionali n. 27 del 1991 e n. 5 del 1995
Proroga di termini ed accelerazioni della spesa*

1. Il termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, è differito al 31 dicembre 1999.

2. Lo stesso termine di cui al comma 1 si applica per gli interventi previsti dall'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'accelerazione della spesa nelle more delle verifiche degli Ispettorati provinciali del lavoro, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione autorizza l'erogazione immediata dei contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, qualora le istanze siano corredate di dichiarazione di conformità, resa ai sensi di legge, da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 ed attestante il possesso dei requisiti da parte del datore di lavoro richiedente.

4. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere integrate ai sensi del comma 3.

Art. 70.

*Razionalizzazione ed accelerazione della spesa
in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione*

1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, che si avvale di personale in servizio presso la direzione regionale lavoro, presso l'a-

genzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'agenzia regionale per l'impiego.

2. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 71.

Uffici di collocamento - Sedi recapito

1. Nelle more della riforma del settore, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, è autorizzato a trasformare in sedi recapito tutti gli uffici di collocamento comunali e frazionali preesistenti alla data di attuazione della stessa legge.

Art. 72.

Proroga termine in materia di edilizia abitativa

1. Il termine di cui all'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, prorogato con il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 1997.

Art. 73.

*Termine per l'adozione dei programmi triennali
di opere pubbliche*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, le parole "entro il 31 gennaio 1997" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 aprile 1997".

Art. 74.

Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani

1. L'Ente acquedotti siciliani (EAS) è autorizzato a contrarre il mutuo previsto dall'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, anche per quote parziali, entro l'esercizio 1997, con le modalità previste dall'art. 2 medesimo.

2. In alternativa alla contrazione del mutuo predetto, l'EAS è autorizzato a concordare con i propri creditori il differimento o la dilazione in più rate dell'ammontare dei relativi debiti, con onere per eventuali interessi a carico della Regione nel limite finanziario e temporale previsto dagli articoli 2 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23.

3. Entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'EAS è autorizzato a definire in via transattiva: contenziosi, pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, nei confronti di comuni e consorzi per importi pari al 50 per cento dei crediti risultanti dalle scritture contabili a condizione che detti comuni e consorzi corrispondano i relativi importi entro e non oltre il 31 dicembre 1997.

Art. 75.

Norme relative al demanio marittimo

1. Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per occupazione abusiva di beni del demanio marittimo sono calcolate secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del presidente della Regione siciliana 26 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana n. 49 dell'8 ottobre 1994 e dall'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684 l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali, computati eventuali interessi e rivalutazioni monetarie, curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.

3. Per il conseguimento dei predetti fini gli uffici marittimi si avvalgono, ove necessario, della consulenza tecnica degli uffici del genio civile competenti per territorio.

4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme è costituito all'interno dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un apposito ufficio dotato di adeguato personale provvisto del titolo di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

Art. 76.

Anticipazioni ad organismi che svolgono attività di riabilitazione di soggetti portatori di handicap

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a corrispondere agli enti, associazioni ed istituzioni convenzionati che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, all'inizio di ciascun trimestre, a titolo di anticipazione, l'85 per cento dell'importo della contabilità del trimestre precedente riscontrato ed ammesso a pagamento.

Art. 77.

Universiade 1997

1. Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, dall'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 35, dall'art. 13 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 5, dall'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, dall'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, e dagli articoli 6 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 le spese per il funzionamento del comitato d'onore, dell'ufficio speciale dell'Universiade estiva del 1997, dell'ufficio stampa e quelle per la redazione dei piani e per l'ospitalità delle delegazioni FISU sono poste a carico degli stanziamenti autorizzati sul capitolo 48256 dell'esercizio finanziario 1997.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 48256 è integrata come segue:

«nonché per le spese di funzionamento del comitato d'onore, dell'ufficio speciale dell'Universiade estiva del 1997, dell'ufficio stampa, per quelle per la redazione dei piani e per l'ospitalità delle delegazioni FISU».

Art. 78.

Modalità di formazione del contingente distrettuale antincendio

All'art. 57, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nel secondo periodo, dopo le parole "si può concorrere anche senza specifica qualifica" sono aggiunte le seguenti: «fatta salva la priorità per i soggetti che abbiano conseguito specifica qualifica all'interno di attività consuali finanziate con il concorso del fondo sociale europeo (F.S.E.)».

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79.

Procedura di controllo CE

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti da Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 80.

Testi coordinati

1. Il presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge testi coordinati delle leggi regionali.

Art. 81.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1997.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 marzo 1997

PROVENZANO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze:
TRICOLI

(Omissis).

97R0288

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 7.

Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 18 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ordinamento della professione

1. L'esercizio e l'organizzazione della professione di guida alpina e aspirante guida alpina in Valle d'Aosta sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Definizione di guida alpina e di aspirante guida alpina

1. È guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività:

- accompagnamento di persone in escursioni ed ascensioni alpine, sia su roccia, sia su ghiaccio, sia su misto;
- accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche;
- insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche;
- allenamento alla pratica anche competitiva delle suddette attività.

2. È aspirante guida alpina chi esercita le attività di cui al comma 1, lett. a) e b), nei limiti stabiliti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM). L'aspirante guida alpina è inoltre autorizzata a svolgere l'attività di cui al comma 1, lett. c) e d), solo in qualità di collaboratore di una guida alpina.

Art. 3.

Specializzazioni

1. Alla guida ed aspirante guida alpina è consentito l'esercizio di ulteriori attività direttamente derivate dagli ambiti professionali di cui all'art. 2, quali:

a) il torrentismo sportivo, consistente nell'accompagnamento di singoli o gruppi lungo itinerari interessati dalla presenza di torrenti, forre, orridi e simili, per affrontare i quali è necessario l'uso di tecniche e attrezzature alpinistiche, nonché l'insegnamento delle relative tecniche;

b) le altre specializzazioni, così come definite dall'art. 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6. (Ordinamento della professione di guida alpina).

2. Le specializzazioni di cui al comma 1 si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorico-pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall'UVGAM ai sensi dell'art. 17 o dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

Art. 4.

Esercizio stabile della professione

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 6.

2. Costituisce esercizio stabile della professione l'organizzazione di corsi e l'apertura di scuole di alpinismo, anche solo stagionali, e, comunque, l'esercizio della professione in Valle d'Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando gli stessi a recarsi nella regione.

Art. 5.

Esercizio saltuario della professione

1. Per esercizio saltuario della professione si intende l'attività svolta da guide alpine o aspiranti guide alpine, iscritte presso altro albo professionale regionale istituito ai sensi della legge 6/1989, o abilitate all'esercizio della professione, conformemente alle norme vigenti nello Stato estero di appartenenza, e provenienti in accompagnamento di propri clienti da altre regioni o dall'estero.

2. L'esercizio saltuario della professione di guida alpina e aspirante guida alpina non è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 6, ma comporta l'obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13.

Art. 6.

Albo professionale regionale

1. È istituito, presso l'UVGAM, l'albo professionale regionale delle guide e aspiranti guide alpine, di cui all'art. 4 della legge 6/1989.

2. L'UVGAM gestisce l'albo professionale regionale e ne cura l'aggiornamento.

3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell'UVGAM, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, conima 1, lett. a), c) e g).

Art. 7.

Iscrizione all'albo professionale regionale

1. Sono iscritti all'albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all'UVGAM e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) età minima di 18 anni per le aspiranti guide alpine e di 21 anni per le guide alpine;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli art. 11, comma 1, e 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

d) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i soggetti nati anteriormente al 1° gennaio 1957; l'equivalenza del titolo di studio conseguito in uno Stato estero al corrispondente titolo di studio italiano risulta da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente e apposta in calce o allegata alla traduzione in lingua italiana o francese, debitamente legalizzata, del titolo di studio prodotto;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

f) abilitazione tecnica conseguita a norma dell'art. 11;

g) residenza o domicilio in un comune della regione;

h) conoscenza delle lingue italiana e francese, da accertarsi mediante specifica prova d'esame organizzata dall'UVGAM, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati di origine o di provenienza.

Art. 8.

Documento di riconoscimento

1. Il presidente dell'UVGAM, all'atto dell'iscrizione all'albo professionale regionale, rilascia al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'UVGAM medesima di concerto con la struttura regionale competente in materia di turismo; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte dell'UVGAM.

2. In sede di vidimazione annuale, l'UVGAM accerta l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 12, nonché la permanenza dell'idoneità fisica all'esercizio della professione.

Art. 9.

Cancellazione dall'albo professionale regionale

1. Le guide alpine e le aspiranti guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, sono cancellate dall'albo professionale regionale; nel caso di perdita del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lett. e), o in caso di cessata attività per anzianità, le guide ed aspiranti guide alpine sono iscritte, qualora interessate e su loro richiesta, in separata sezione dell'albo, senza diritto all'esercizio della professione.

Art. 10.

Trasferimento all'albo professionale regionale

1. È ammesso il trasferimento, su domanda, della guida alpina ed aspirante guida alpina iscritta all'albo di un'altra regione o provincia autonoma al corrispondente albo professionale della Valle d'Aosta.

2. Il trasferimento è disposto dall'UVGAM, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o domicilio in un comune della Valle d'Aosta e previo superamento dell'esame di cui all'art. 7, comma 1, lett. h).

Art. 11.

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b).

2. Sono ammessi ai corsi di cui al comma 1 i soggetti residenti in un comune della Valle d'Aosta e aventi l'età prescritta per l'iscrizione all'albo professionale regionale; nel caso di corsi per guida alpina è altresì richiesto l'aver avuto esercizio della professione di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di cui al comma 1 sono svolte da istruttori a ciò abilitati ai sensi dell'art. 18 o dell'art. 7, comma 8, della legge 6/1989.

Art. 12.

Aggiornamento professionale

1. Le guide ed aspiranti guide alpine sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati dall'UVGAM, d'intesa e per conto della Regione.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore riconosciuta dall'UVGAM, la guida o aspirante guida è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione all'albo professionale regionale è prorogata per un periodo massimo di un anno.

3. Per le aspiranti guide alpine la frequenza del corso di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina equivale, ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, alla frequenza di un corso di aggiornamento.

4. L'obbligo di aggiornamento cessa al compimento del cinquantesimo anno di età.

5. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di aggiornamento sono svolte da istruttori abilitati ai sensi dell'art. 18 o dell'art. 7, comma 8, della legge 6/1989.

Art. 13.

Classificazione delle ascensioni e limitazione al numero di clienti

1. Le ascensioni si distinguono in ascensioni di primo ordine, ascensioni di secondo ordine ed escursioni facili.

2. Le società locali autorizzate a norma dell'art. 19 o, ove non esistenti, l'UVGAM, individuano nelle rispettive zone le ascensioni di primo ordine, di secondo ordine e le escursioni facili.

3. Nelle ascensioni di primo ordine le guide non possono portare sulla propria cordata più di un cliente; in quelle di secondo ordine non più di due clienti.

4. Nelle escursioni facili il numero massimo di clienti accompagnabili è stabilito con regolamento dell'UVGAM.

5. Le aspiranti guide alpine sono autorizzate a fungere da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:

a) quando fanno parte di una cordata condotta da una guida e sono invitati a ciò dalla medesima guida;

b) quando sono a capo di una cordata facente parte di un gruppo di cordate condotte da una guida.

Art. 14.

Tariffe professionali

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'UVGAM, e sono vincolanti per tutte le guide ed aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d'Aosta.

Art. 15.

Sanzioni

1. L'esercizio abusivo della professione di guida o aspirante guida alpina è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva la somma minima e quella massima sono raddoppiate.

2. L'irregolare esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina è inoltre punito con le seguenti sanzioni amministrative:

a) chi, essendo iscritto in un albo professionale di altra regione o provincia autonoma, esercita stabilmente la professione di guida alpina o aspirante guida alpina in Valle d'Aosta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000; in caso di recidiva le somme minima e massima sono triplicate;

b) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 4.000.000;

c) l'inosservanza delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell'art. 14, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000;

d) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 16.

UVGAM

1. L'UVGAM è organo di autogoverno e autodisciplina della professione, è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo, è dotata di personalità giuridica e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all'art. 13 della legge 6/1989; l'UVGAM ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide ed aspiranti guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

2. L'UVGAM ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi e finanziamenti erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 26 e da ogni altra eventuale entrata.

3. Hanno diritto di far parte dell'UVGAM, con parità di diritti e di doveri, tutte le guide e le aspiranti guide alpine iscritte nell'albo professionale regionale.

4. Lo statuto dell'UVGAM e le eventuali modifiche dello stesso sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

5. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 4, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti.

6. Lo statuto dell'UVGAM prevede l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, del quale fa parte di diritto un rappresentante dell'Amministrazione regionale, nominato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale).

Art. 17.

Compiti dell'UVGAM

1. All'UVGAM sono affidati i seguenti compiti:

a) curare la gestione e l'aggiornamento dell'Albo professionale regionale;

b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide e delle aspiranti guide alpine organizzando, per conto e d'intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guide, di cui all'art. 15 della legge 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, i corsi di aggiornamento per guide ed aspiranti guide alpine di cui all'art. 12, i corsi di preparazione per istruttori a norma dell'art. 18, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'art. 3;

c) promuovere ed organizzare manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare l'alpinismo e la conoscenza della montagna;

d) promuovere studi e provvedere alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti le professioni di guida e aspirante guida alpina;

e) promuovere e sviluppare le relazioni con gli altri organismi operanti nel settore di interesse delle guide e aspiranti guide alpine;

f) coordinare l'attività delle associazioni locali delle guide e aspiranti guide alpine, nel rispetto della loro autonomia;

g) formulare, su richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, pareri sulle questioni relative all'ordinamento delle professioni di guida e aspirante guida alpina, nonché sulle questioni relative agli interventi a rifugi e altre opere alpine;

h) svolgere le altre funzioni ad essa affidate dalla legge o dalla Regione o previste dallo statuto;

i) stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore delle guide e aspiranti guide ad essa iscritte, per la corresponsione di somme *una tantum* in caso di morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio in servizio.

Art. 18.

Corsi per istruttori

1. Il rilascio, da parte dell'UVGAM, della qualifica di istruttore è subordinato alla frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed al superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b).

2. Ai corsi di formazione per istruttori sono ammesse le sole guide alpine che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore a tre anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di formazione per istruttori sono svolte da istruttori abilitati da almeno tre anni.

Art. 19.

Società locali

1. Assumono la denominazione di Società locali le associazioni costituite per organizzare e coordinare il lavoro delle guide alpine ed aspiranti guide alpine ad esse aderenti, in funzione delle esigenze della zona in cui esse operano.

2. Le Società locali collaborano con le aziende di promozione turistica, con i Comuni e con la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, di iniziative volte alla promozione della zona di competenza.

3. Ai fini della presente legge, le Società locali di guide e aspiranti guide alpine sono autorizzate con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentito il parere dell'UVGAM; con il medesimo decreto è altresì approvato lo statuto dell'associazione, che deve essere conforme ai principi della presente legge, nonché allo statuto ed ai regolamenti dell'UVGAM.

4. Nella medesima zona della regione, comprensiva di uno o più comuni, può essere autorizzata una sola Società locale di guide e aspiranti guide alpine.

5. Hanno diritto, a richiesta, di fare parte delle Società locali autorizzate le guide ed aspiranti guide alpine esercenti stabilmente nella rispettiva zona, iscritte all'albo regionale professionale e che accettino lo statuto ed i regolamenti dell'associazione; lo stesso diritto è riconosciuto alle guide ed aspiranti guide alpine invalide, a norma dell'art. 23, residenti in uno dei comuni compresi nella zona di competenza della Società locale e che ne accettino lo statuto ed i regolamenti.

6. Lo statuto della Società locale di guide ed aspiranti guide alpine individua i comuni compresi nella rispettiva zona.

Art. 20.

Scuole di alpinismo

1. Sono considerate scuole di alpinismo le strutture, comunque denominate e costituite, che svolgono stabilmente in forma organizzata e collettiva attività di insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche, con esclusione delle attività di formazione professionale di cui alla presente legge.

2. L'apertura di una scuola di alpinismo è soggetta ad autorizzazione rilasciata annualmente, con decreto, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la scuola si avvale esclusivamente, per l'attività di insegnamento, di guide alpine o aspiranti guide alpine iscritte all'albo professionale regionale;

b) le aspiranti guide alpine, di cui la scuola eventualmente si avvale per l'attività di insegnamento, risultano in numero comunque non superiore a quello delle guide alpine;

c) la direzione della scuola è affidata ad una guida alpina autorizzata all'esercizio stabile della professione in Valle d'Aosta da almeno tre anni.

Art. 21.

Provvidenze a favore delle guide e delle aspiranti guide alpine e loro superstiti

1. La Regione corrisponde annualmente, previa specifica richiesta indirizzata alla struttura regionale competente in materia di turismo, a tutte le guide ed alle aspiranti guide alpine iscritte all'UVGAM e residenti in Valle d'Aosta, nonché ai loro superstiti:

- a) assegni di anzianità;
- b) assegni di invalidità permanente;
- c) assegni di reversibilità.

2. Gli assegni di cui al comma 1 decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, fatto salvo il diritto degli eredi legittimi a percepire le mensilità dell'assegno maturate e non riscosse dal titolare dell'assegno stesso.

Art. 22.

Assegni di anzianità

1. Gli assegni di anzianità sono corrisposti in favore delle guide ed aspiranti guide alpine che, avendo cessato l'esercizio della professione, si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) hanno compiuto il sessantesimo anno di età ed esercitato la professione in Valle d'Aosta per almeno venticinque anni;
- b) hanno esercitato la professione in Valle d'Aosta per almeno trentacinque anni.

Art. 23.

Assegni di invalidità permanente

1. Gli assegni di invalidità permanente si distinguono in:

- a) ordinari;
- b) speciali.

2. Gli assegni ordinari di invalidità permanente spettano a tutte le guide ed aspiranti guide alpine che hanno esercitato la professione in Valle d'Aosta per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e che, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, non sono più in grado di svolgere la professione per sopraggiunta invalidità superiore al cinquanta per cento.

3. Gli assegni speciali di invalidità permanente spettano a tutte le guide ed aspiranti guide alpine, indipendentemente dal tempo per il quale hanno esercitato la professione, qualora siano colpite da invalidità specifica, a norma del comma 2, derivante da causa di servizio.

4. Gli assegni di invalidità permanente ordinari o speciali sono revocati per cessazione dello stato di invalidità e non sono cumulabili con l'assegno di anzianità di cui all'art. 22.

5. L'invalidità risulta da apposito certificato rilasciato dal medico dipendente dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL) e convalidato dal medico responsabile del Servizio di medicina legale della medesima USL.

6. I titolari di assegno ordinario di invalidità, al compimento del sessantesimo anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1.

7. I titolari di assegno speciale di invalidità, al compimento del sessantesimo anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1.

Art. 24.

Assegno di reversibilità

1. L'assegno di reversibilità viene erogato in caso di morte:

- a) del titolare dell'assegno di anzianità o di invalidità permanente;
- b) dell'iscritto all'UVGAM, nell'eventualità che il decesso non sia dovuto a causa di servizio, qualora abbia esercitato la professione per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data della morte;

c) dell'iscritto all'UVGAM che, alla data del decesso non dovuto a cause di servizio, abbia esercitato la professione per almeno venticinque anni complessivi, indipendentemente dal tempo in cui ha cessato l'attività;

d) dell'iscritto all'UVGAM, indipendentemente da qualsiasi altra condizione, ove la morte sia avvenuta per cause di servizio.

2. Hanno diritto all'assegno di reversibilità, nell'ordine:

a) il coniuge superstite, sempreché non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione a lui addebitabile;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, nonché gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge superstite ed i soggetti regolarmente affidati al defunto, purché rispondano ad una delle seguenti condizioni:

1) abbiano età non superiore a 18 anni;

2) abbiano età compresa fra 18 e 21 anni, ove frequentino la scuola secondaria di secondo grado, ovvero una scuola o un corso di istruzione professionale, e non prestino lavoro retribuito;

3) abbiano età compresa fra 18 e 26 anni, ove frequentino una università o istituto universitario e non prestino lavoro retribuito;

4) qualunque età abbiano siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro;

c) i genitori legittimi o che hanno legittimato, riconosciuto o adottato il defunto, nonché coloro che lo hanno affiliato o ricevuto in affidamento, purché alla data della morte dell'iscritto all'UVGAM o del titolare dell'assegno, essi abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e non vi siano il coniuge o figli superstiti aventi diritto all'assegno di reversibilità;

d) i fratelli e le sorelle, purché alla data della morte dell'iscritto all'UVGAM o titolare dell'assegno essi siano permanentemente inabili al lavoro e non vi siano il coniuge o figli o genitori superstiti aventi diritto all'assegno di reversibilità.

3. L'assegno di reversibilità è riconosciuto nella seguente misura:

a) sessanta per cento dell'assegno diretto: al coniuge superstite;

b) venti per cento dell'assegno diretto: ad ogni figlio, quando sia superstite anche il coniuge;

c) quaranta per cento dell'assegno diretto: ad ogni figlio, se non è superstite il coniuge, con diritto però ad un minimo pari al sessanta per cento dell'assegno diretto nel caso in cui vi sia un unico figlio superstite;

d) quindici per cento dell'assegno diretto: ad ogni genitore o ad ogni fratello o sorella.

4. La somma delle quote dell'assegno di reversibilità non può mai essere superiore all'importo dell'assegno diretto attribuito o che sarebbe spettato al defunto.

5. Il diritto all'assegno di reversibilità cessa, per il coniuge superstite, quando contragga nuovo matrimonio; per i figli, quando raggiungano i limiti di età o vengano meno le altre condizioni alle quali tale diritto è subordinato.

Art. 25.

Norme generali sugli assegni

1. Ai fini dell'anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio o a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonché i periodi di interruzione della professione dovuti al servizio militare prestato in tempo di guerra o prestato comunque in adempimento di obblighi di legge.

2. Gli assegni di cui agli art. 22, 23 e 24 sono cumulabili con eventuali altri assegni o pensioni spettanti all'iscritto all'UVGAM o ai suoi familiari in forza di altre assicurazioni obbligatorie o volontarie.

3. A partire dal 1° gennaio 1976, sono computati come periodi di anzianità di esercizio della professione utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli artt. 22, 23 e 24 esclusivamente i periodi nei quali la guida o aspirante guida alpina è stata iscritta all'UVGAM.

Art. 26.

Contributi finanziari della Regione

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Regione:

a) interviene, mediante la concessione di contributi a favore dell'UVGAM, fino ad un massimo del cento per cento delle spese relative all'organizzazione ed attuazione di corsi ed esami per l'abilitazione di guide ed aspiranti guide alpine e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento, organizzati dall'UVGAM per conto e d'intesa con la Regione; a tale fine si intendono per spese di organizzazione ed attuazione solo quelle tecnicamente necessarie alla realizzazione dei corsi, ovvero le spese per l'acquisto di materiali, per la remunerazione degli istruttori e per l'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento dei corsi medesimi. Sono escluse le spese concernenti l'alloggiamento ed il trasferimento nelle località sedi del corso, che rimangono totalmente a carico dei partecipanti. La Regione, sulla base dei preventivi presentati dall'UVGAM e approvati dalla struttura regionale competente in materia di turismo, eroga un primo acconto, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base dei rendiconti presentati dall'UVGAM;

b) concede all'UVGAM, sulla base di un preventivo di spesa approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo, un contributo per l'organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per l'abilitazione degli accompagnatori della natura, di cui alla legge regionale 34/1991, dei corsi ed esami di specializzazione, dei corsi ed esami per istruttori; nonché per l'organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di turismo e dalla stessa approvati;

c) concede un contributo annuo a favore dell'UVGAM in misura non superiore all'ottanta per cento delle spese di funzionamento, quali risultano dal bilancio di previsione dell'UVGAM e approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo; l'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, di cui l'acconto su presentazione del bilancio preventivo, in percentuale non superiore al settanta per cento ed il saldo previa presentazione del bilancio consuntivo, regolarmente approvato dai competenti organi statutari;

d) concede un contributo a favore dell'UVGAM in misura non superiore all'ottanta per cento dell'importo dei premi relativi alle polizze di assicurazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. i), preventivamente approvate dalla struttura regionale competente in materia di turismo; l'erogazione avviene in via anticipata e previa presentazione della copia della polizza assicurativa;

e) assume a proprio carico la corresponsione degli assegni di cui agli artt. 22, 23 e 24; l'entità degli assegni di anzianità e di invalidità ordinaria e speciale è fissata in annue lire 3.000.000 lorde; l'entità dell'assegno è aggiornata con legge finanziaria della Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni;

f) eroga, a partire dall'anno 1997, a favore delle Società locali di guide e aspiranti guide alpine, di cui all'art. 19, un contributo fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese necessarie per la ristrutturazione delle sedi delle medesime Società locali, per l'arredamento, nonché per l'acquisizione di strumentazione informatica necessaria ad assicurare una più efficiente gestione dell'attività delle medesime Società locali.

2. I contributi e le provvidenze di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. Le guide ed aspiranti guide alpine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano titolari di una autorizzazione all'esercizio stabile in Valle d'Aosta della professione di guida o aspirante guida alpina, rilasciata ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta), e successive modificazioni, sono iscritte, previa presentazione di domanda all'UVGAM, all'albo professionale regionale di cui all'art. 6.

Art. 28.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), ammontanti a lire 820 milioni, gravano sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 64360 (Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti), per lire 340 milioni, 64380 (Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Unione stessa), per lire 80 milioni, 64440, la cui denominazione viene modificata: «Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guide e aspiranti guide alpine, e per accompagnatori della natura, nonché per il perfezionamento di guide e aspiranti guide alpine e per funzionamento della stessa UVGAM», per lire 400 milioni, del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 della Regione.

2. L'onere di lire 150.000.000 annue derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. f), graverà, a decorrere dall'anno 1997, sul capitolo 64390, di nuova istituzione, denominato «Contributi per la ristrutturazione, l'acquisto, la costruzione e l'arredamento di immobili da destinare a sedi di Società locali di guide e aspiranti guide alpine», alla cui copertura si provvede mediante prelievo di pari importo dal capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'intervento previsto al punto B.3.8. (Disciplina della professione di guida alpina) dell'allegato 1 al bilancio pluriennale 1997/1999 della Regione.

3. Il cap. 64360 viene incluso nell'elenco dei capitoli di cui all'allegato 7 del bilancio preventivo della Regione per i quali è ammesso il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 90/1989.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 sono introitate al capitolo 7700 del bilancio preventivo della Regione (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni).

Art. 29.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 sono apportate, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 30.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 11 agosto 1975, n. 39;
- b) 8 maggio 1979, n. 29;
- c) 31 maggio 1983, n. 39;
- d) 21 dicembre 1984, n. 70.

Art. 31.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 marzo 1997

VIÉRIN

97R0336

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1997, n. 6.

Disposizioni per la determinazione del contributo per le concessioni in sanatoria.

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 31 del 20 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I soggetti di cui al primo etero comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che possono, ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, conseguire la concessione in sanatoria di costruzioni o di altre opere abusivamente eseguite ed ultimate alla data del 31 dicembre 1993 sono tenuti a corrispondere al Comune, ai fini della concessione stessa, per effetto dell'articolo 39 della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724, i contributi previsti dagli articoli 3 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuti, nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Gli oneri di urbanizzazione così come già determinati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio Comunale ed il contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 10/1977, anch'esso così come già determinato con deliberazione del Consiglio regionale n. 348 del 20 luglio 1977, sono ridotti del 30 per cento per le opere costituenti prima abitazione del richiedente, che non superino la superficie complessiva di mq. 200, e per le opere destinate ad attività sportive, culturali, religiose.

Art. 3.

1. Gli oneri di urbanizzazione così come già determinati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio Comunale ed il contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 10/1977, anch'esso così come già determinato con deliberazione del Consiglio regionale n. 348 del 20 luglio 1977, sono ridotti del 20 per cento per tutte le opere oggetto di sanatoria che non superino la superficie di mq. 400.

Art. 4.

1. I contributi di concessione relativi ad opere di cui all'articolo 1, così come già individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, relativi ad opere od impianti non destinati alla residenza e di cui all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono corrisposti con la riduzione del 30 per cento fino a mq. 500, e con la riduzione del 20 per cento da 500 a 1000 mq.

Art. 5.

1. Il punto b) del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 23/90 è così costituito: b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali in zone C, D, F, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, purché comprese in programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero qualora esistano all'interno della stessa zona tutte le opere di urbanizzazione primaria e risultino legittimamente edificate per almeno l'80 per cento della superficie.

2. Le modalità di esecuzione restano comunque disciplinate dalla normativa prevista dai vigenti strumenti urbanistici.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 17 marzo 1997

NISTICÒ

97R0307

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1997, n. 7.

Requisiti per l'accesso agli impieghi regionali a tempo determinato del personale di Lombardia Risorse S.p.a.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Qualora la giunta regionale, per esigenze connesse allo svolgimento di specifiche attività o progetti nei settori dell'area ambiente e territorio, proceda, nel corso del biennio 1996-1997, ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c), del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni-autonomie locali», prescinde dal requisito del limite di età nei confronti del personale in servizio presso Lombardia Risorse S.p.a., società a prevalente partecipazione regionale, alla data di dichiarazione di fallimento della stessa.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 14 marzo 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 febbraio 1997 a maggioranza assoluta dei consiglieri e vistata dal commissario del governo con nota dell'8 marzo 1997, prot. n. 20202/700).

97R0285

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 7.

Norme sulla partecipazione all'esercizio delle funzioni di competenza del Consiglio regionale e sul referendum consultivo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 26 marzo 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PARTECIPAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la partecipazione di tutti i cittadini e loro organizzazioni, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati, all'esercizio della funzione legislativa e regolamentare e della funzione amministrativa di indirizzo e programmazione.

Art. 2.

Informazione

1. Il Consiglio regionale assicura l'informazione su tutte le proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, mediante:

- a) pubblicazione del loro oggetto nel *Bollettino ufficiale* della Regione, parte V;
- b) ogni eventuale ulteriore mezzo di informazione ritenuto utile dall'Ufficio di Presidenza su richiesta della commissione consiliare competente;

2. Chiunque ha diritto di prendere visione delle proposte e di richiederne copia integrale.

3. La V parte del *Bollettino ufficiale* viene inviata gratuitamente agli enti pubblici, ai sindacati, alle associazioni e ad ogni altra formazione sociale, che ne facciano richiesta.

Art. 3.

Strumenti della partecipazione

1. La partecipazione si esplica mediante:

- a) consultazione;
- b) diritto di iniziativa;
- c) diritto di petizione;
- d) diritto di interrogazione.

Art. 4.

Casi e modi della consultazione

1. Le commissioni consiliari stabiliscono in quali casi è promossa la consultazione.

2. La consultazione è attuata attraverso:

- a) incontri consultivi pubblici, indetti anche nelle forme di convegno o conferenza di studio;
- b) audizione diretta degli enti locali, dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e professionali interessate al provvedimento;

c) richiesta di pareri scritti anche mediante l'invio di apposito questionario con invito a restituirlo entro un termine determinato;

d) sondaggi di opinione, anche attraverso istituti specializzati, sull'oggetto dell'atto all'esame della commissione.

3. L'invito per gli incontri consultivi pubblici, di cui al comma 2, lett. a), è diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'incontro.

4. I pareri scritti vanno presentati entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 2, comma 1, alla Presidenza del Consiglio regionale. Il termine è ridotto a dieci giorni per gli atti dei quali sia stata richiesta l'urgenza.

5. I soggetti di cui al comma 2, lett. b), negli stessi termini di cui al comma 4, possono inviare pareri scritti, che la commissione ha l'obbligo di esaminare.

Art. 5.

Consultazione obbligatoria

1. Gli incontri consultivi pubblici, di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), sono disposti dalla commissione per gli atti per i quali non è consentita la procedura d'urgenza dal Regolamento interno del Consiglio regionale o qualora ne facciano richiesta al Presidente della commissione, entro tre giorni dall'assegnazione dell'atto, tre commissari o un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 6.

Esiti della consultazione

1. I contributi emersi dalla consultazione hanno natura politica e nel caso di atti amministrativi di indirizzo e programmazione non possono costituire elementi di motivazione giuridicamente rilevanti.

Art. 7.

Iniziativa popolare

1. L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione appartiene a:

- a) ciascun Consiglio provinciale;
- b) uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti;
- c) cinque Consigli comunali, quale che sia la popolazione complessiva;
- d) 3.000 cittadini elettori del Consiglio regionale.

2. L'iniziativa di cui al comma 1 può avere ad oggetto le materie di competenza regionale con esclusione della revisione dello Statuto, degli atti di organizzazione interna del Consiglio, del bilancio, della contabilità e dei tributi.

Art. 8.

Forma delle proposte e ammissibilità

1. L'iniziativa di cui all'art. 7 si attua mediante proposte redatte in forma scritta e, qualora sia relativa a legge e regolamenti, la proposta è formulata in articoli.

2. Le proposte di iniziativa provinciale o comunale devono essere approvate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun Consiglio provinciale e comunale e devono essere depositate unitamente a copia della deliberazione o delle deliberazioni dei Consigli proponenti.

3. Le proposte sono depositate presso la Presidenza del Consiglio, che, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, ai sensi dei commi 1 e 2 e dell'art. 7, ne dispone l'assegnazione alle Commissioni consiliari permanenti, secondo le norme del Regolamento interno.

Art. 9.

Partecipazione ai lavori di commissione

1. I sindaci dei Comuni e i presidenti delle Province proponenti, o il consigliere da loro appositamente delegato, possono essere invitati a partecipare ai lavori delle commissioni.

Art. 10.

Iniziativa dei cittadini

1. Il cittadino esercita il diritto di iniziativa apponendo la propria firma in calce ad un progetto redatto in articoli, esteso su appositi moduli vidimati e rilasciati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio ai soggetti promotori dell'iniziativa, costituiti da almeno tre elettori del Consiglio regionale, che ne facciano richiesta.

2. La firma deve avere a fianco il nome ed il cognome del firmatario a carattere stampatello ed accanto ad essa devono essere indicati luogo e data di nascita.

Art. 11.

Raccolta ed autenticazione delle firme

1. La firma va apposta in calce alla proposta alla presenza di chi abbia titolo a garantirme l'autenticità e ad accertare l'identità del firmatario, anche con certificato collettivo, ai sensi di legge.

2. Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi dell'impedimento.

Art. 12.

Deposito delle firme

1. I fogli contenenti la proposta e le firme autenticate devono essere depositati dai promotori dell'iniziativa presso la Presidenza del Consiglio regionale, nel termine di sei mesi dalla data del ritiro degli stampati.

2. Alla proposta devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni di appartenenza dei sottoscrittori, attestanti la iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Art. 13.

Spese

1. La Regione rimborsa le spese di autenticazione delle firme nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, limitatamente al numero minimo previsto per l'ammissibilità della proposta ed ai soli casi in cui la medesima venga dichiarata ammissibile.

2. La richiesta di rimborso è presentata unitamente alla proposta e deve contenere l'indicazione del soggetto delegato a riscuotere la somma ed a rilasciare la quietanza liberatoria.

Art. 14.

Consulenza degli Uffici del Consiglio

1. I soggetti che intendono promuovere l'iniziativa possono chiedere per iscritto alla Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti dai competenti Uffici del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera sulla richiesta di cui al comma 1 e stabilisce modalità e limiti dell'assistenza.

Art. 15.

Interrogazioni e petizioni

1. I Consigli provinciali ed i Consigli comunali possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

2. Ogni cittadino elettore del Consiglio regionale può rivolgere petizioni al Consiglio.

3. Le interrogazioni e le petizioni sono depositate presso la Presidenza del Consiglio, che ne dispone l'assegnazione alle commissioni consiliari competenti secondo le norme del Regolamento interno.

4. Le petizioni possono essere inoltrate anche a mezzo del servizio postale.

Art. 16.

Forma e contenuto

1. Le interrogazioni e le petizioni devono avere ad oggetto questioni di pubblico interesse atinenti le materie di competenza regionale e sono presentate in forma scritta.

2. Per le petizioni deve farsi riferimento all'atto di cui si richiede la adozione.

Art. 17.

Risposta alle interrogazioni

1. La commissione consiliare competente, sentita la Giunta regionale, riferisce al Consiglio sull'interrogazione nel termine di trenta giorni.

2. Il Consiglio delibera la risposta definitiva.

3. Il presidente della Provincia o il sindaco del Comune possono intervenire alla seduta del Consiglio regionale per udire la risposta all'interrogazione e svolgere una breve replica.

4. La risposta viene trasmessa al proponente in forma scritta.

Art. 18.

Risposta alle petizioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al presentatore della petizione le determinazioni assunte al riguardo, entro sessanta giorni, a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale.

TITOLO I

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 19.

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il referendum consultivo di cui all'art. 71, comma 2, dello Statuto.

2. Il referendum consultivo è indetto per conoscere gli orientamenti della comunità regionale o di comunità locali su specifici temi che comunque interessino l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.

Art. 20.

Referendum di iniziativa del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum su proposta della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Qualora il referendum sia diretto a conoscere orientamenti di comunità locali, il Consiglio regionale, con la stessa deliberazione, individua gli ambiti territoriali di riferimento e le popolazioni interessate alla consultazione referendaria.

3. La delibera del Consiglio regionale è trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum.

Art. 21.

Referendum di iniziativa popolare

1. Il referendum consultivo è indetto qualora lo richiedano almeno diecimila elettori della Regione ed abbia ad oggetto temi che interessino l'intera comunità regionale.

2. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum di cui al comma 1, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia, unitamente agli appositi fogli per la raccolta delle firme.

3. Il deposito presso l'Ufficio di Presidenza, a cura dei promotori, dei fogli contenenti le firme di almeno tremila elettori e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Il deposito deve essere effettuato entro trenta giorni dalla consegna dei fogli per la raccolta delle firme di cui al comma 2.

Art. 22.

Ammissibilità

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità delle firme raccolte, decide con provvedimento motivato sulla ammissibilità della richiesta di referendum in relazione a quanto disposto dall'art. 23, indicando con chiarezza il quesito o i quesiti da rivolgere agli elettori.

2. Della pronuncia di ammissibilità del referendum viene data comunicazione ai promotori, che si incaricano della raccolta delle ulteriori firme necessarie per il raggiungimento del quorum di cui all'art. 21, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa, acquisendo dall'Ufficio di Presidenza gli ulteriori fogli necessari.

3. I promotori depositano i fogli contenenti le firme raccolte ancora mancanti per il raggiungimento del numero richiesto dall'art. 21, comma 1, e i certificati elettorali dei sottoscrittori presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio che, verificato il numero e la regolarità delle firme, trasmette copia del relativo verbale al Presidente della Giunta regionale per la indizione del referendum.

4. Non è ammessa, per ogni anno, più di una convocazione degli elettori per le votazioni di referendum.

Art. 23.

Limiti

1. Il referendum consultivo, di cui agli articoli 20 e 21 non può essere indetto nei casi in cui non è ammissibile il referendum abrogativo, nonché per le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi di carattere generale, concernenti l'organizzazione degli uffici e lo status di consigliere regionale.

2. Non può essere promosso il referendum consultivo di iniziativa popolare su temi che già siano all'esame del Consiglio regionale, in quanto oggetto di una proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo.

3. La indizione del referendum consultivo non preclude l'iniziativa di leggi, regolamenti e atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale sui temi oggetto della consultazione referendaria, ma in tal caso il Consiglio regionale, prima di deliberare, dovrà attendere l'espletamento della procedura referendaria.

4. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di tre referendum consultivi.

Art. 24.

Indizione

1. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di ricevimento della delibera del Consiglio regionale, di cui all'art. 20, comma 3, o del verbale di cui all'art. 22, comma 3. Nel caso di referendum consultivo di iniziativa popolare debbono trascorrere dalla data di promozione del referendum alla data di indizione dello stesso almeno sessanta giorni.

2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e deve contenere la data di convocazione degli elettori, da fissarsi in una domenica compresa tra i sessanta ed i novanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto, con esclusione del periodo dal 1° luglio al 15 settembre, nonché il numero dei seggi in relazione al numero degli elettori.

Art. 25.

Sospensioni del referendum

1. Nel caso siano già stati indetti i comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche regionali o amministrative o di referendum nazionali, da tenersi nei sessanta giorni antecedenti o successivi alla

possibile data della consultazione referendaria, la stessa ha luogo nell'ultima domenica dei due mesi successivi alla data delle elezioni, con esclusione per il periodo dal 1° luglio al 15 settembre.

2. Il referendum consultivo già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche, regionali od amministrative o di referendum nazionali, qualora la data prevista per le stesse ricada nei quarantacinque giorni precedenti o nei sessanta giorni successivi a quella della consultazione referendaria.

3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 è fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale nell'ultima domenica dei due mesi successivi alla data delle elezioni, con esclusione per il periodo dal 1° luglio al 15 settembre.

Art. 26.

Inefficacia del referendum già indetto

1. Nel caso la consultazione referendaria debba essere fissata in una data successiva, perché altrimenti ricadente nel periodo 1° luglio-15 settembre, così come disposto dal comma 2 dell'art. 24 ed inoltre nei casi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 25, il Consiglio regionale può deliberare sull'oggetto del referendum fino al sessantesimo giorno antecedente la consultazione. La deliberazione del Consiglio regionale sull'oggetto del referendum dispone che le relative operazioni elettorali non hanno più corso.

Art. 27.

Ufficio elettorale

1. All'organizzazione e alla dislocazione dei seggi provvedono i Comuni interessati alla consultazione.

2. Ciascun seggio è composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di segretario. I componenti dei seggi sono nominati dai sindaci dei Comuni interessati, tra i cittadini elettori aventi i requisiti di legge.

3. Per la raccolta delle firme e le operazioni relative al referendum consultivo si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme regionali in materia di referendum abrogativo, intendendosi sostituiti gli uffici circoscrizionali provinciali con l'Ufficio regionale per il referendum, di cui ai commi 4 e 5.

4. Presso il Consiglio regionale è costituito l'Ufficio regionale per il referendum.

5. L'Ufficio regionale è composto da tre funzionari della Regione nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di presidente.

Art. 28.

Proclamazione dei risultati

1. Il referendum consultivo è valido se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

2. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 29.

Adempimenti successivi

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dei risultati del referendum consultivo, deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo.

2. Nell'ipotesi in cui l'atto amministrativo successivamente adottato non sia conforme all'esito della consultazione referendaria il provvedimento deve essere congruamente motivato sul punto.

TITOLO III NORME FINALI E DI SPESA

Art. 30.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 10 luglio 1972, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31.

Imputazione della spesa

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento che sarà appositamente previsto sull'esistente capitolo 6/1 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 21 marzo 1997

BRACALENTE

97R0329

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 8.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della prorga degli organi amministrativi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 15 del 26 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni

1. L'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Ambito di applicazione*). -- 1. La presente legge disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche o uffici già rivestiti.

3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi».

2. L'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Competenze in materia di nomine e designazioni*). -- 1. Spettano al Consiglio regionale le nomine e designazioni negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi che non costituiscono strumenti diretti dell'indirizzo politico e amministrativo del governo regionale, ovvero svolgano funzioni istituzionali o di studio e ricerca, così come individuati con apposita delibera del Consiglio regionale.

2. Sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati.

3. Spettano al Presidente della Giunta regionale le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari di fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal codice civile.

4. Spetta alla Giunta regionale ogni altra nomina o designazione negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi, che non sono di competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.

5. Le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale sono effettuate con la procedura del voto limitato. A tal fine ogni consigliere non può disporre di un numero di voti superiore ai due terzi del numero complessivo dei candidati da nominare o da designare».

3. Alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis. (*Atti di nomina e designazioni*). — 1. Gli atti di nomina e designazione sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Le deliberazioni di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità e inleggibilità indicate dall'art. 3 e del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. Degli atti di nomina e designazione deliberati dalla Giunta regionale è data notizia, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.

4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e degli stessi viene data notizia agli organi di informazione».

4. All'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

— la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali;»

— la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;»

— il comma 5 è soppresso.

5. All'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

— il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso;».

6. L'art. 7 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Adempimenti successivi alla nomina*). — 1. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina o designazione, il nominato o designato deve comunicare per iscritto la propria accettazione all'organo che lo ha nominato o designato, dichiarando nel contempo l'inesistenza o la intervenuta cessazione delle condizioni di cui all'art. 2 e comunque di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'incarico assunto.

2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.

3. Il nominato o designato è tenuto a trasmettere all'organo che gli ha conferito l'incarico, annualmente, pena la decadenza, copia della dichiarazione dei redditi entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa».

7. L'art. 10 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Doveri inerenti al mandato*). — 1. Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati negli enti e aziende dipendenti dalla Regione e in società a partecipazione regionale sono tenuti a conformarsi agli indirizzi generali definiti dagli organi regionali per i settori di competenza.

2. Coloro che sono stati nominati amministratori o sindaci revisori negli enti, aziende e società di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla Giunta regionale e dalle commissioni consiliari.

3. Per le società a partecipazione regionale la disposizione di cui al comma 2 si applica in quanto compatibile con le leggi dello Stato.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l'organo regionale che ha provveduto alla nomina può revocarla».

8. All'art. 14 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

— il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi. Per le nomine e designazioni del Consiglio regionale le stesse sono iscritte d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo cui si riferiscono».

9. Sono abrogati gli articoli 5, 6 e 18 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12

1. All'art. 4, comma 1, lett. a) della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12, le parole «eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro» sono sostituite con le parole «designati dalla Giunta regionale».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente legge si applica anche agli organismi interni alla Regione qualora la materia non sia diversamente disciplinata da specifiche leggi di settore.

2. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede, su proposta della Giunta regionale, alla revisione della legislazione regionale contenente disposizioni in materia di nomine e designazioni negli enti ed aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, organismi pubblici e privati di cui all'art. 1, al fine di adeguarla alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, come modificata ed integrata dalla presente legge.

3. È abrogata ogni disposizione di legge regionale in contrasto con quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 21 marzo 1997

BRACALENTE

97R0330

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1997, n. 9.

Interventi urgenti in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del 24 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le Amministrazioni Provinciali e le Comunità Montane, nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Regione per l'attuazione di aiuti alle aziende agricole previsti dal regolamento CEE 797/85 del 12 marzo 1985, così come integrato dal regolamento CEE n. 2328/91 del 15 luglio 1991 e sue modificazioni, in carenza di domande relative agli aiuti alla cui concessione erano vincolate le assegnazioni medesime, sono autorizzate ad utilizzare le eventuali residue disponibilità per la concessione di aiuti diversi purché previsti dai regolamenti sopra richiamati e sempre che le domande risultino presentate entro il 31 dicembre 1993 ed il pagamento possa aver luogo entro il termine improrogabile del 30 giugno 1997.

2. Le deliberazioni con le quali sono disposte le variazioni di cui al comma 1, devono essere notificate all'Area Generale di Coordinamento «Sviluppo Attività Settore Primario» entro 15 giorni dalla data di esecutività delle stesse.

Art. 2.

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 15 miliardi per la concessione di aiuti previsti dal regolamento CEE 797/85 del 12 marzo 1985 così come integrato dal regolamento CEE n. 2328/91 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è utilizzato per la copertura totale della spesa pubblica necessaria per consentire alle Amministrazioni Provinciali ed alle Comunità Montane l'accoglimento fino ad esaurimento dello stanziamento medesimo delle istanze presentate dagli imprenditori agricoli interessati nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1994 ed il 15 settembre 1995.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto del regolamento CEE n. 2328/91 del 15 luglio 1991 e delle norme regionali di recepimento.

Art. 3.

1. Gli Enti delegati di cui all'articolo 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ed inviano all'Area Generale di Coordinamento «Sviluppo Attività Settore Primario» gli elenchi delle iniziative ammissibili a finanziamento, corredati dai verbali d'istruttoria preventiva.

2. Nei trenta giorni successivi alla ricezione degli elenchi, l'Assessore che sovrintende all'Area Generale di Coordinamento «Sviluppo Attività Settore Primario» sottopone all'esame della Giunta regionale gli elenchi medesimi per la determinazione delle somme da assegnare ed accreditare agli Enti delegati.

3. Gli Enti delegati entro trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione della Giunta regionale provvedono all'adozione dei singoli provvedimenti di concessione e/o di liquidazione, fissando per l'esecuzione delle iniziative termini tecnicamente compatibili con la natura delle stesse. Detti termini non sono in nessun caso suscettibili di proroga.

Art. 4.

1. Le persone fisiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste in data 12 settembre 1985 (pubblicato sulla G.U. n. 223 del 21 settem-

bre 1985) si considerano imprenditori agricoli a titolo principale se dedicano all'attività agricola aziendale almeno metà del proprio tempo di lavoro complessivo e se ricavano dall'azienda agricola un reddito almeno pari alla metà del proprio reddito.

Art. 5.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti di cui all'articolo 1 procedono alla ricognizione di tutte le somme non liquidate né impegnate contabilmente sulle assegnazioni disposte in loro favore a titolo di limite d'impegno per concorso regionale sui mutui di miglioramento previsti dall'articolo 19 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42.

2. Nei successivi sessanta giorni provvedono a determinare, ancorché in via presuntiva e con criteri di cautela, l'entità del fabbisogno per la copertura della spesa a titolo di concorso pubblico sui mutui autorizzati con formale nulla osta o autorizzabili sulla base delle domande acquisite la cui istruttoria risulti non ancora definita.

3. Le somme risultanti dalla differenza fra la somma determinata ai termini del precedente comma 1 e quella di cui al comma 2, moltiplicata per il numero delle rate maturate al 1996, possono essere utilizzate per la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982, nel rispetto delle norme regolamentari, approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 80/3 del 21 luglio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il provvedimento con il quale è deliberata la variazione di destinazione viene trasmesso all'Area Generale di Coordinamento «Sviluppo Attività Settore Primario», che entro venti giorni dalla data di ricezione rilascia attestato di conformità alle proprie registrazioni contabili.

5. Nell'utilizzazione delle risorse di cui ai precedenti comma 3 e 4 devono trovare rigorosa applicazione i termini previsti dall'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982.

Art. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, con esclusione dei soli atti di concessione e di assunzione degli impegni di spesa che restano subordinati all'adozione, ai termini dell'articolo 93 del trattato CEE, della decisione positiva da parte della Commissione delle Comunità Europee.

2. La decisione della Commissione delle Comunità Europee sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 determinato in L. 15 miliardi si fa fronte mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 20 del 27 luglio 1978, sul capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, che si riduce di pari importo e la conseguente istituzione nel bilancio per l'esercizio finanziario 1997 del capitolo 3832, di nuova istituzione, con la denominazione «Aiuti agli imprenditori agricoli ai termini degli articoli 5, 10 e 17 del regolamento CEE n. 2328 del 15 luglio 1991» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa di lire 15 miliardi.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

14 marzo 1997

RASTRELLI

97R0308

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 14.****Modifica dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 26 marzo 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Modifica del numero 4 delle «Avvertenze» dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14*

1. Al numero 4 delle «Avvertenze» dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per gli esercizi alberghieri siti in immobili esistenti e classificabili come «albergo-dimora storica» o come albergo a 2 stelle il requisito dell'ascensore e del montacarichi non è obbligatorio nel caso di dimostrata impossibilità di realizzazione connessa agli aspetti strutturali o impiantistici od al rispetto di norme di legge e regolamenti».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 marzo 1997

GHIGO**97R0350****LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 15.****Interventi per l'ammodernamento della Funivia Stresa-Mottarone.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 26 marzo 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Disposizioni in ordine alla proprietà impianti*

1. La Regione trasferisce al Comune di Stresa la proprietà degli impianti ed attrezzature, pervenuti alla stessa a seguito della scadenza della precedente concessione governativa, della funivia Stresa-Mottarone onde assicurarne l'esercizio futuro, direttamente o tramite concessione.

2. La Giunta regionale è delegata a perfezionare tutte le procedure necessarie per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

Art.2.*Finanziamento opere ammodernamento*

1. La Giunta regionale, al fine di consentire la realizzazione degli occorrenti interventi di manutenzione straordinaria, di ammodernamento, di razionalizzazione delle proprietà e di messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature dell'esercizio funiviario Stresa-Mottarone, è autorizzata a concedere contributi straordinari al Comune di Stresa Fino ad un importo massimo di lire 3 miliardi.

2. Le modalità di erogazione sono determinate dalla Giunta in relazione al programma di interventi predisposto dal Comune ed approvato dai competenti servizi tecnici regionali.

Art. 3.*Finanziamento oneri gestionali*

1. La Giunta regionale è parimenti autorizzata ad erogare al Comune o al concessionario le particolari agevolazioni finanziarie e creditizie di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 ed alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone), come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 37, in quanto applicabili.

Art. 4.*Norme finanziarie*

1. Al finanziamento delle spese conseguenti alla statuizione di cui agli articoli 1 e 3 si provvede facendo ricorso agli appositi capitoli di bilancio.

2. Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2 si provvede mediante la istituzione nel bilancio per l'anno finanziario 1997 di un nuovo capitolo, avente la denominazione: «Contributo finanziario straordinario al Comune di Stresa per l'ammodernamento della funivia Stresa-Mottarone» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 3 miliardi.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 27170 del bilancio per l'anno 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 marzo 1997

GHIGO**97R0351****LEGGE REGIONALE 24 marzo 1997, n. 16.****Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1998.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 26 marzo 1997)**(Omissis).***97R0352**

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 13 agosto 1996, n. 62, recante: «Sottoscrizine del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (disciplina delle attività fieristiche)». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 21 agosto 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 4 del 25 gennaio 1997).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 11 del 19 marzo 1997, nel testo della legge regionale citata in epigrafe deve essere apportata la seguente rettifica:

l'esatta formulazione del comma 1 dell'articolo 1 è la seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 368 mila nuove azioni, del valore nominale di lire 10 mila ciascuna, emesse dalla Società per Azioni Expo 2000, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 0 (zero) a lire 10 miliardi 300 milioni».

97R0416

Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 4 settembre 1996, n. 73, recante: «Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 37 dell'11 settembre 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 8 del 22 febbraio 1997).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 11 del 19 marzo 1997, nel testo del terzo comma dell'art. 6 della legge citata in epigrafe dove è scritto: «previsti», leggasi: «relativi».

97R0417

Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 2 gennaio 1997, n. 1, recante: «Istituzione e funzionamento del "Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione"». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 1 dell'8 gennaio 1997 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 20 del 17 maggio 1997).

A seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 11 del 19 marzo 1997, nel testo della legge regionale citata in epigrafe deve essere apportata la seguente rettifica:

il testo corretto del comma 2 dell'art. 13 è il seguente:

«2. Agli altri componenti del comitato viene corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta la cui entità è determinata, con le modalità di cui al comma 1, dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore all'80 per cento dell'indennità di presenza per i Consiglieri regionali prevista dall'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14».

Inoltre, alla pag. 28 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale* - 3ª serie speciale - n. 20 del 17 maggio 1997, di seguito al titolo della legge in oggetto, dove è scritto: «(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 15 gennaio 1997)», leggasi: «(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 dell'8 gennaio 1997)».

97R0418

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 128.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 860.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale Concorsi ed esami</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

